



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 117
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 dicembre 2018

INDICE**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 3

5^a - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) » 29

Plenaria (notturna) » 215

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 dicembre 2018

Plenaria

59^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (n. 53)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), soffermandosi su alcuni aspetti che sono stati oggetto di approfondimento durante le audizioni. In particolare segnala il tema del decentramento facendo riferimento alla creazione di organismi di prossimità idonei a gestire le situazioni propedeutiche alle crisi d'impresa e sui rimedi posti dal Governo al rischio che piccole e micro imprese ricorrano all'autofinanziamento utilizzando i crediti dei fornitori e così innescando un circuito vizioso che possa creare un effetto di contagio della crisi finanziaria anche rispetto ad altre imprese che operano nello stesso settore.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato)

a firma propria e del senatore Dal Mas, parzialmente coincidente con quanto proposto dal relatore. Si sofferma in particolare sul rischio che alcune disposizioni possano aggravare la posizione delle piccole imprese in crisi e segnala alcune criticità rispetto alla disciplina dell'istituto del concordato in bianco. Auspica che in sede di redazione definitiva del testo, il Governo colga i suggerimenti resi nel parere del Consiglio di Stato riguardo al tema della tutela dei creditori chirografari.

Interviene il senatore CUCCA (*PD*) chiedendo chiarimenti al relatore in merito al funzionamento del fallimento, in particolare rispetto a quanto previsto nella condizione B), paventando il rischio che presso alcuni tribunali si continuino a radicare gestioni opache e spesso, come dimostrano i fatti di cronaca, con comportamenti penalmente rilevanti delle procedure fallimentari.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia per la segnalazione e fa presente di aver approfondito questa problematica, chiarendo che il ricorso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in questo tipo di situazioni è da preferire rispetto al ricorso alla procedura fallimentare classica in quanto comporta conseguenze meno gravose per i soggetti coinvolti nella procedura medesima.

Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente la proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore Pillon, messa ai voti, è approvata.

Il PRESIDENTE avverte che è pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo della senatrice Modena e del senatore Dal Mas.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PIARULLI (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame che reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione segnala in particolare le previsioni contenute nell'articolo 4 che contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole per il debitore – in generale e non solo nel

caso in cui egli sia titolare di crediti nei confronti della pubblica amministrazione – l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento.

Nonostante la rubrica, solo alcune specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate all'esecuzione forzata immobiliare nei confronti dei creditori della pubblica amministrazione. Nei confronti degli stessi, in presenza di specifiche condizioni, si introduce una disciplina volta a concedere una tempistica più ampia prevedendosi, tra l'altro, la possibilità di continuare ad abitare l'immobile fino al completamento della procedura esecutiva.

In particolare, il comma 1 interviene sulla conversione del pignoramento, disciplinata dall'articolo 495 del codice di procedura civile. Si tratta della possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare, per modificare l'articolo 560 del codice (*Custodia dei beni pignorati*) per quanto riguarda la possibilità per il debitore di continuare ad abitare l'immobile pignorato in attesa dell'espropriazione forzata (comma 3).

Con esclusivo riferimento ai debitori assoggettati ad espropriazione immobiliare che siano titolari di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, il cui ammontare complessivo sia pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti nell'espropriazione, il decreto-legge, integrando il contenuto dell'articolo 560, comma 3, prevede: che il giudice possa ordinare la liberazione dell'immobile solo dopo aver emesso il decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario (decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile). Conseguentemente, il debitore potrà continuare ad abitare l'immobile durante il corso della procedura, fino al suo completamento; che per ottenere questo beneficio, il debitore esecutato debba documentare i crediti verso la pubblica amministrazione nell'udienza fissata per autorizzare la vendita dell'immobile (articolo 569 del codice di procedura civile). I crediti dovranno risultare dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni; che la sussistenza di queste condizioni debba essere comunicata al pubblico con l'avviso di vendita dell'immobile (articolo 570 del codice di procedura civile); che il giudice debba fissare una data per il rilascio dell'immobile compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi al decreto di trasferimento.

Anche il comma 3 dell'articolo 4 interviene sull'espropriazione immobiliare, modificando l'articolo 569 del codice di procedura civile, relativo all'udienza di autorizzazione della vendita, per richiedere ai creditori di comunicare in anticipo l'ammontare del credito per il quale procedono.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 569 prevede che a seguito dell'istanza di vendita del bene, presentata dai creditori a norma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e corredata della documentazione catastale dell'immobile, il giudice dell'esecuzione debba nominare (entro

15 giorni) un esperto per la determinazione del valore dell'immobile e fissare l'udienza di comparizione delle parti.

Il decreto-legge aggiunge che non oltre 30 giorni prima della data fissata per la comparizione, i creditori (il pignorante e gli intervenuti) debbano depositare un atto con il quale indicano l'ammontare del credito residuo per il quale procedono, comprensivo di interessi e spese. In mancanza di tale atto, il credito resterà fissato nell'importo indicato con il precetto (o l'intervento), maggiorato dei soli interessi legali (e dunque senza possibilità di recuperare le spese). L'atto di quantificazione dovrà altresì essere previamente notificato al debitore.

Segnala poi le previsioni contenute nell'articolo 7 che reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.

Più nel dettaglio il comma 1 – facendo salve le competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di edilizia penitenziaria – assegna, per un biennio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) anche le seguenti ulteriori funzioni: l'effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti; la gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi e di quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia; l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Per lo svolgimento di tali nuove funzioni il comma 2 prevede che il DAP possa avvalersi anche del personale dei competenti Uffici del Genio militare del ministero della difesa attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità è demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi – su proposta del Capo del DAP – entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel formulare la proposta il capo del DAP deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia (comma 3).

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in esame si debba provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

Il presidente OSTELLARI avverte che ove richiesto sarà necessario rendere parere altresì sugli emendamenti di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

1. in riferimento all'attuazione della riforma della liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 15 della legge delega, la riforma della crisi d'impresa deve essere attuata senza compromettere l'esigenza stabilita dall'articolo 45 della Costituzione di assicurare «con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità» della «cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»;

2. l'articolo 15, comma 1, lettera a) n. 2 della legge delega – sempre con riguardo alla liquidazione coatta amministrativa – impone al legislatore delegato di mantenere le procedure suddette per quelle cooperative, che, a seguito di attività di vigilanza presentino irregolarità per le quali sono previsti ed applicati provvedimenti sanzionatori e che al contrario, lo schema stabilisce che la procedura di liquidazione coatta amministrativa venga mantenuta nella configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese, mentre per le società cooperative la procedura costituisce una speciale forma di controllo amministrativo conseguente all'accertamento di irregolarità ad opera delle autorità preposte alla vigilanza sull'impresa senza che rilevi ai fini della sottoposizione l'elemento dell'insolvenza o della crisi;

3. l'articolo 5, nell'individuare i doveri delle autorità preposte, prevede, al comma 2, che tutte le nomine dei professionisti siano effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntati a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. Si tratta di criteri, in particolare quello della rotazione, che rischiano di determinare iniquità nelle assegnazioni, nella parte in cui non si tiene conto degli effettivi incarichi annui conferiti ma soprattutto della portata finanziaria di ciascuna delle procedure concorsuali;

4. l'articolo 6 elenca i crediti prededucibili, prevedendo particolari limitazioni con riguardo ai crediti professionali;

5. nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi la riforma attribuisce un ruolo di indubbio rilievo agli organismi di composizione della crisi d'impresa, costituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

6. ai fini della presentazione della domanda introduttiva della procedura di ristrutturazione dei debiti l'articolo 68 esclude espressamente la necessità dell'assistenza di un difensore;

7. al fine di favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi lo schema reca appositi istituti di natura negoziale, nonché una ampia rivisitazione della disciplina del concordato preventivo, prevedendo, fra le altre, maggiori restrizioni rispetto a quelle di cui alla normativa vigente, con riguardo sia al concordato liquidatorio che a quello in continuità;

8. nell'ambito della disciplina degli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo la riforma pone in essere un'opera di semplificazione e razionalizzazione delle plurime forme di finanziamento alle imprese in crisi contemplate a legislazione vigente, riconoscendo in questo contesto, fra le altre, carattere stabile alla prededucibilità;

9. l'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – nonché delle connesse misure di rafforzamento della *governance* delle imprese – intende rimediare alle attuali carenze dell'ordinamento domestico che, nel complesso, fornisce deboli incentivi ai debitori a rivelare e affrontare tempestivamente le situazioni di tensione economico-finanziaria e non prevede, diversamente da altri, strumenti di assistenza per favorire il raggiungimento di soluzioni precoci in accordo con i creditori;

10. sempre con riguardo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi lo schema prevede dei meccanismi di attivazione di natura coercitiva per i quali l'avvio del procedimento è legato al mero superamento di taluni indicatori contabili, con il rischio di un eccessivo irrigidimento del processo di emersione;

11. l'articolo 13, in particolare qualifica come indicatori significativi i rapporti tra flusso di cassa e attivo; patrimonio netto e passivo; oneri finanziari e ricavi e che tali rapporti sono funzionali all'emersione tempestiva della crisi nonché a qualificare come tale l'iniziativa del debitore ai fini del riconoscimento delle misure premiali;

12. lo schema prevede che alla soluzione conciliativa debba giungersi in tre mesi, prorogabile di altri tre mesi nel caso di positivi riscontri delle trattative;

13. la legge delega ha previsto una complessiva riorganizzazione delle competenze degli uffici giudiziari, secondo un modello articolato su tre livelli con grado di accentramento crescente con la complessità delle procedure da trattare e che a tale criteri di delega il Codice risulta aver dato parziale attuazione limitandosi ad attribuire ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa la competenza per le procedure concorsuali relative alle imprese e ai gruppi di maggiori dimensioni, senza prevedere specifici obblighi di specializzazione dei giudici addetti alla materia fallimentare;

14. lo schema, con riguardo alla revisione delle regole di diritto internazionale privato in materia fallimentare, prevede unicamente un coordinamento delle norme vigenti di cui all'articolo 9 della legge fallimentare con il Regolamento sull'insolvenza transfrontaliera (Regolamento UE 2015/848) stabilendo a tal fine l'assoggettamento alla giurisdizione italiana del debitore che ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza;

15. la riforma si propone di assicurare una tempestiva emersione e gestione della crisi anche attraverso un potenziamento delle regole di *governance* e in questo quadro, lo schema prevede un rafforzamento dell'operatività dell'organo di controllo delle s.r.l. ampliando le circostanze nelle quali è obbligatoria la sua costituzione, fra le quali si prevede il superamento per due esercizi consecutivi del limite di dieci dipendenti occupati in media durante l'esercizio;

16. di conseguenza, nel rispetto dei principi di delega, la riforma della crisi d'impresa non può compromettere l'efficacia e la primazia della lotta alla cooperazione falsa e illegale e la necessità di preservare e assicurare la funzione sociale e comunitaria svolta dalla cooperativa in crisi;

17. con riguardo alla disciplina relativa alle liquidazioni coatte amministrative speciali lo schema elenca i soggetti che possono essere sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, individuandoli attraverso rinvii alle discipline settoriali;

18. in relazione alla disciplina relativa all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza l'articolo 358 non inserisce fra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure del codice della crisi e dell'insolvenza, i consulenti del lavoro, professionisti specializzati nella gestione delle risorse umane e dei rapporti di lavoro, e in particolare modo degli ammortizzatori sociali relativi agli esuberi legati alle crisi di impresa, nonostante la legge delega, all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) abbia previsto fra i criteri direttivi proprio l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori;

19. con riguardo alla disciplina in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire l'articolo 384, nel modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005, prevede – al comma 1, lettera *b*), capoverso comma 3, lettera *b*) – che la fideiussione può essere escussa, fra le altre ipotesi, anche a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto la polizza assicurativa, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto;

20. sempre con riguardo all'articolo 384, comma 1, lettera *c*), la previsione per la quale l'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione che contenga la menzione degli estremi della polizza postuma decennale e della sua conformità al modello standard, oltre a rischiare di arrestare la procedura di svincolo della fideiussione, appare alquanto farraginoso nel caso di recesso dell'acquirente dal contratto, nella parte in cui non si prevede che copia dell'atto di trasferimento o dell'atto definitivo di assegnazione non possa essere rilasciato anche dall'assicurato, oltre che dal costruttore;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

A. è necessario confermare la vigente normativa in materia di liquidazione coatta amministrativa per le cooperative;

B. deve essere evitato che l'avvio delle procedure prefallimentari pregiudichi la possibilità per l'Autorità di vigilanza di applicare la sanzione dello scioglimento coatto ed avviare la liquidazione coatta amministrativa;

C. all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale;

D. è necessario modificare gli indicatori significativi della crisi di cui all'articolo 13 dello schema, sostituendo il rapporto «flusso di cassa/attivo» con quello «flussi di cassa/indebitamento finanziario netto», il rapporto «patrimonio netto/passivo» con quello «patrimonio netto/indebitamento finanziario netto» e infine il rapporto «oneri finanziari/ricavi» con quello «oneri finanziari/margine operativo lordo». Peraltro sarebbe opportuno sostituire la parola «indicatori» con «indici»;

E. all'articolo 26, che delinea l'ambito della giurisdizione italiana con riguardo alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sarebbe opportuno prevedere la sussistenza della giurisdizione italiana anche nel caso in cui il trasferimento della sede dell'impresa all'estero si avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura;

F. con riguardo agli articoli 68 e 76 si deve fare riferimento al dignitoso tenore di vita che non può essere inferiore «all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà»;

G. al citato articolo 76, in materia di presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, inoltre, devono essere soppresse le seguenti parole: «Non è necessaria l'assistenza di un difensore»;

H. all'articolo 384, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 3, lettera *b*), dopo le parole «la data dell'atto» deve essere inserita la seguente «di trasferimento della proprietà»;

formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– occorre riformulare l'articolo 3, in materia di obblighi del debitore, come segue: «1. L'imprenditore individuale deve vigilare sul andamento dell'attività d'impresa e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, e deve adottare ogni misura idonea alla gestione dello stato di crisi. 2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato alla dimensione aziendale, ai sensi dell'articolo 2086, al fine di assicurare una corretta attività di vigilanza e di gestione dello stato di crisi.»;

– in relazione ai criteri ai quali devono essere improntate le nomine dei professionisti da parte delle autorità preposte alle procedure concorsuali si segnala l'opportunità della seguente riformulazione del secondo

comma dell'articolo 5: «2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, efficienza; Le procedure verranno distinte in 7 fasce di valore, tenuto conto delle passività riscontrate in sede prefallimentare; la rotazione dovrà tenere conto degli incarichi annui conferiti ovvero della fascia di valore assegnata alla procedura. Le fasce dipendenti dallo stato passivo accertato si articolano in gradi: I) fino a €. 100.000,00; II) da €. 100.000,01 fino ad €. 250.000,00; III) da €. 250.000,01 fino ad €. 500.000,00; IV) da €. 500.000,01 fino ad €. 1.000.000,00; V) da €. 1.000.000,01 fino ad €. 5.000.000,00; VI) da €. 5.000.000,01 fino ad €. 10.000.000,00; VII) oltre €. 10.000.000,01; Il presidente del Tribunale o, nei Tribunali suddivisi in Sezioni, il Presidente della Sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali vigilia sull'osservanza dei suddetti criteri e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della Sezione;

– relativamente all'articolo 12, comma 5, nella parte in cui prevede che gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori «compatibilmente con la loro struttura organizzativa» valuti il Governo l'opportunità di chiarire siffatta espressione;

– nell'articolo 14 sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari in quanto non vi è alcuna indicazione dei criteri per individuare lo stato di crisi, cosa che invece indica l'articolo 4 lettera c) della legge delega. Infatti nella legge delega si indica che si deve far riferimento ai parametri di cui alla lettera h) relativo alle misure premiali. Senza tali esplicitazioni si ritiene che l'organo abbia troppa discrezionalità;

– valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 15, comma 5, come idonea a sterilizzare l'obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati anche la certificazione rilasciata da altre piattaforme istituite a livello regionale, oltre a quella istituita presso il MEF oltre ad elevare le soglie per le segnalazioni esterne;

–in relazione all'articolo 18, sarebbe opportuna una riformulazione del comma 2, volta ad attribuire al collegio la nomina del presidente e, a maggioranza, del relatore;

– all'articolo 19 comma 3 valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «attestare la veridicità dei dati aziendali» con le seguenti «esaminare il contenuto delle scritture contabili»;

– all'articolo 22, in tema di segnalazione al PM, dopo la parola «referente» sarebbe opportuno inserire le seguenti «offrendo tutti gli elementi utili per la prosecuzione dell'attività di impresa in caso di apertura della liquidazione giudiziale»;

– all'articolo 42 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo debba essere resa immediatamente disponibile al professionista;

– all'articolo 44 comma 1, lettera *a*), sarebbe opportuno sostituire le parole «da trenta a sessanta» con le seguenti «da sessanta a novanta giorni»;

– all'articolo 47, in materia di apertura del concordato preventivo, valuti il Governo la possibilità di prevedere che l'imprenditore possa altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione;

– all'articolo 49, relativo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere alla fine del primo comma le parole «tenuto conto dei dati e documenti acquisiti dalla cancelleria» e alla fine del secondo comma le seguenti parole «non si apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 30 mila euro»;

– all'articolo 54, in tema di misure cautelari e protettive, sarebbe opportuno sopprimere al comma 5 le parole: «Se l'udienza e il deposito del decreto non intervengono nei termini prescritti cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma del comma 2.» Senza tale soppressione si reputa che il creditore rimanga senza protezione e il magistrato non può essere passibile di alcuna procedura di responsabilità per non aver fissato nei termini l'udienza;

– con riguardo all'articolo 63 si segnala l'opportunità di introdurre un termine certo per addivenire all'assenso ovvero al diniego della proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, precisando che, decorso il termine accordato, in mancanza di risposta da parte dell'Ufficio medesimo e dell'Agente della riscossione, la stessa si intende approvata, nonché l'opportunità di precisare che la proposta presentata dal debitore ha l'effetto di sospendere sino all'adesione dell'Ufficio ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente;

– all'articolo 65, che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole «la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa»;

– all'articolo 68 valuti il Governo l'opportunità di prevedere un OCC in ogni circondario e di attribuire agli OCC la possibilità di verificare tutti i dati relativi al debitore;

– all'articolo 84 comma 1 sarebbe opportuno dopo le parole «il debitore realizza il» inserire la seguente «miglior»;

– valuti, inoltre il Governo, l'opportunità di rivedere il vincolo di mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 84, comma 2, prevedendone l'operatività, non già per tutti i contratti d'affitto conclusi in data anteriore al deposito del ricorso, ma soltanto per quelli stipulati in un arco temporale di riferimento congruo, non superiore comunque a 6 mesi; richiedendone l'applicazione non ad almeno la metà dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti, ma al 30 per cento degli stessi; riducendone la durata a un anno successivo al deposito del ricorso in luogo dei due previsti dallo Schema;

– all'articolo 84, comma 3, con riguardo al concordato in continuità, occorre riformulare la disposizione nella parte in cui, richiedendo

che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale e precisando che la «prevalenza» sia sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni derivino dall'attività di almeno metà dei lavoratori addetti al momento del deposito del ricorso, riduce di fatto la gamma di operazioni che potrebbero essere attuate per realizzare efficaci operazioni di *turnaround* e impedendo così il risanamento di imprese altrimenti recuperabili;

– all'articolo 84, comma 4, in materia di concordato preventivo liquidatorio è opportuno sopprimere la condizione che impone per l'accesso alla procedura che vi sia un apporto di risorse esterne tale da incrementare di almeno il 10 per cento il soddisfacimento della categoria dei creditori chirografari;

– all'articolo 97 valuti il Governo l'opportunità di inserire la disciplina degli effetti dei contratti pendenti in relazione agli esiti possibili della procedura così come richiesto dalla legge delega alla lettera h) dell'art. 6;

– all'articolo 98 sarebbe opportuno aggiungere in fine le seguenti parole «salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignorati o con privilegio speciale»;

– all'articolo 109 al comma 1, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole «In mancanza di comunicazione giudiziale nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa»;

– all'articolo 101, comma 1, il quale disciplina i finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, è opportuno prevedere che l'istituto della prededucibilità possa trovare applicazione non solo nelle ipotesi di ristrutturazione, ma anche nell'ambito di processi di liquidazione;

– all'articolo 116, al primo comma, si intravede un eccesso di delega nella parte che prevede «Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. Infatti le parole «oppure dopo la sua omologazione» eccedono la delega che all'art. 6 comma 2, la lettera c) prevede solo le operazioni in caso di operazioni poste in essere nel corso della procedura e non successivamente;

– all'articolo 129 valuti il Governo la possibilità di prevedere che al curatore competa anche la fase di riparto di cui all'articolo 230 in conformità peraltro con quanto richiesto dalla legge delega all'articolo 7 comma 10, lettera a);

– all'articolo 140, che disciplina le funzioni e le responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti, si rileva l'opportunità di sostituire il comma 6 con il seguente: «I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso stabilito dal Giudice Delegato su istanza del Curatore o dei componenti del Comitato,

nella misura non superiore al 20 per cento dell'onorario riconosciuto al Curatore»;

– all'articolo 270 relativo all'apertura della liquidazione controllata valuti il Governo l'inserimento del principio per il quale la sentenza di liquidazione controllata delle start up innovative non possa essere revocata per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012. La legge delega all'articolo 9 comma 1, lettera *m*) chiede di attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento. Ma le *start up* non sono assoggettabili a fallimento;

– all'articolo 275, recante «Esecuzione del programma di liquidazione», sarebbe opportuno sostituire il comma 1 con il seguente «Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato ed è eseguito dal liquidatore. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice delegato per iscritto sullo stato dell'esecuzione» e, al comma 5, sopprimere le parole «senza indugio»;

– all'articolo 295, comma 1, lettera *e*) è necessario chiarire in che termini l'istituto della liquidazione coatta amministrativa si concili con la speciale forma di liquidazione dei fondi comuni di investimento, contemplata dal comma 6-*bis* dell'articolo 57 del TUF richiamato espressamente dall'articolo 295;

– sempre con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, all'articolo 295, comma 1, lettera *e*) è opportuno inserire nell'elencazione anche le controparti centrali, in quanto tali soggetti – analogamente ai depositari centrali già inclusi nell'articolo – sono sottoponibili alla liquidazione coatta amministrativa bancaria alla luce del rimando all'articolo 79-*bis decies* del TUF da parte dell'articolo 79-*sexies*, comma 1, TUF;

– all'articolo 295, comma 2, nella parte in cui prevede l'applicazione degli articoli 82-95 TUB in quanto compatibili, sarebbe opportuna una riformulazione volta a chiarire la sottoponibilità delle società fiduciarie iscritte nell'albo ex articolo 106 TUB esclusivamente all'articolo 113-*ter* TUB;

– all'articolo 295, comma 2, andrebbe poi chiarita la portata del rinvio agli articoli 82-95 TUB per le società fiduciarie diverse da quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 199 TUB che sono sottoposte alla vigilanza di autorità diverse dalla Banca d'Italia;

– all'articolo 298, in materia di effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza, il quale sancisce espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare, con effetto dalla data del provvedimento di accertamento dell'insolvenza (e non dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa come previsto dalla vigente formulazione dell'articolo 203 della legge fallimentare), è necessario chiarire la portata applicativa dell'innovazione rispetto alla decorrenza del *dies a quo* del periodo sospetto (se dalla data del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ovvero dalla data della dichiara-

zione giudiziale di insolvenza), tenuto conto che l'articolo 82 TUB rinvia a tale previsione;

– all'articolo 358, comma 1, lettera *a*), è opportuno prevedere che possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, anche i consulenti del lavoro;

– all'articolo 384, comma 1, lettera *c*), dopo le parole «dal costruttore» sarebbe opportuno inserire le seguenti «o dall'assicurato»;

– all'articolo 389, comma 2, dopo le parole «procedure di cui al comma 1,» occorre aggiungere le seguenti «compresi i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa,»;

– all'articolo 13, dopo il comma 2, è opportuno precisare che: «2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 300, comma 1, gli indici di cui al comma 1 sono elaborati dall'Autorità di vigilanza ed approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico»;

– sarebbe opportuno più in generale dare attuazione alla legge delega nella parte in cui richiede l'adozione di norme in tema di specializzazione dei giudici addetti alla materia fallimentare;

– valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema recependo, nel quadro della più ampia revisione delle regole di diritto internazionale privato in materia fallimentare, i principi della Legge Modello sull'insolvenza transfrontaliera adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale nel 1997 la quale detta regole di *soft law* per consentire il coordinamento transfrontaliero tra procedure aperte nei confronti di debitori insediati in più giurisdizioni;

– con riguardo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi valuti il Governo di rivedere il «sistema delle soglie» di allarme il quale può comportare il rischio di incorrere in numerosi falsi positivi e/o negativi travolgendo imprese sane ma con difficoltà transitorie ovvero imprese le cui difficoltà, pur essendo reali, non emergono dai dati di bilancio;

– sempre in relazione alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi è opportuno prevedere un termine più congruo nel caso in cui la soluzione conciliativa interessi imprese multi affidate;

– in relazione al potenziamento delle regole di *governance*, è opportuna una riformulazione dell'articolo 378, nella parte in cui, nel modificare l'articolo 2477 c.c. prevede fra i requisiti che determinano l'obbligo di nominare l'organo di controllo, anche il superamento per due esercizi consecutivi del limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, in quanto tale previsione potrebbe costituire un freno per la crescita dimensionale delle società interessate;

– infine tenuto conto della gravità delle sanzioni penali previste per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi, di cui agli articoli 344 e 345, sarebbe opportuno prevedere che nell'ambito della procedura di composizione della crisi sia data adeguata notizia delle possibili responsabilità anche penali, conseguenti alla violazione delle disposizioni che regolamentano tale procedura.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Fiammetta MODENA E DAL MAS SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 53**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

1. in riferimento all'attuazione della riforma della liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 15 della legge delega, la riforma della crisi d'impresa deve essere attuata senza compromettere l'esigenza stabilita dall'articolo 45 della Costituzione di assicurare «con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità» della «cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»;

2. l'articolo 15, comma 1, lettera a) n. 2 della legge delega – sempre con riguardo alla liquidazione coatta amministrativa – impone al legislatore delegato di mantenere le procedure suddette per quelle cooperative, che, a seguito di attività di vigilanza presentino irregolarità per le quali sono previsti ed applicati provvedimenti sanzionatori e che al contrario, lo schema stabilisce che la procedura di liquidazione coatta amministrativa venga mantenuta nella configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese, mentre per le società cooperative la procedura costituisce una speciale forma di controllo amministrativo conseguente all'accertamento di irregolarità ad opera delle autorità preposte alla vigilanza sull'impresa senza che rilevi ai fini della sottoposizione l'elemento dell'insolvenza o della crisi;

3. l'articolo 5, nell'individuare i doveri delle autorità preposte, prevede, al comma 2, che tutte le nomine dei professionisti siano effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntati a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. Si tratta di criteri, in particolare quello della rotazione, che rischiano di determinare iniquità nelle assegnazioni, nella parte in cui non si tiene conto degli effettivi incarichi annui conferiti ma soprattutto della portata finanziaria di ciascuna delle procedure concorsuali;

4. l'articolo 6 elenca i crediti prededucibili, prevedendo particolari limitazioni con riguardo ai crediti professionali;

5. nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi la riforma attribuisce un ruolo di indubbio rilievo agli organismi di composizione della crisi d'impresa, costituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

6. ai fini della presentazione della domanda introduttiva della procedura di ristrutturazione dei debiti l'articolo 68 esclude espressamente la necessità dell'assistenza di un difensore;

7. al fine di favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi lo schema reca appositi istituti di natura negoziale, nonché una ampia rivisitazione della disciplina del concordato preventivo, prevedendo, fra le altre, maggiori restrizioni rispetto a quelle di cui alla normativa vigente, con riguardo sia al concordato liquidatorio che a quello in continuità;

8. nell'ambito della disciplina degli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo la riforma pone in essere un'opera di semplificazione e razionalizzazione delle plurime forme di finanziamento alle imprese in crisi contemplate a legislazione vigente, riconoscendo in questo contesto, fra le altre, carattere stabile alla prededucibilità;

9. l'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – nonché delle connesse misure di rafforzamento della *governance* delle imprese – intende rimediare alle attuali carenze dell'ordinamento domestico che, nel complesso, fornisce deboli incentivi ai debitori a rivelare e affrontare tempestivamente le situazioni di tensione economico-finanziaria e non prevede, diversamente da altri, strumenti di assistenza per favorire il raggiungimento di soluzioni precoci in accordo con i creditori;

10. sempre con riguardo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi lo schema prevede dei meccanismi di attivazione di natura coercitiva per i quali l'avvio del procedimento è legato al mero superamento di taluni indicatori contabili, con il rischio di un eccessivo irrigidimento del processo di emersione;

11. l'articolo 13, in particolare qualifica come indicatori significativi i rapporti tra flusso di cassa e attivo; patrimonio netto e passivo; oneri finanziari e ricavi e che tali rapporti sono funzionali all'emersione tempestiva della crisi nonché a qualificare come tale l'iniziativa del debitore ai fini del riconoscimento delle misure premiali;

12. lo schema prevede che alla soluzione conciliativa debba giungersi in tre mesi, prorogabile di altri tre mesi nel caso di positivi riscontri delle trattative;

13. la legge delega ha previsto una complessiva riorganizzazione delle competenze degli uffici giudiziari, secondo un modello articolato su tre livelli con grado di accentramento crescente con la complessità delle procedure da trattare e che a tale criteri di delega il Codice risulta aver dato parziale attuazione limitandosi ad attribuire ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa la competenza per le procedure concorsuali relative alle imprese e ai gruppi di maggiori dimensioni, senza prevedere specifici obblighi di specializzazione dei giudici addetti alla materia fallimentare;

14. lo schema, con riguardo alla revisione delle regole di diritto internazionale privato in materia fallimentare, prevede unicamente un coordinamento delle norme vigenti di cui all'articolo 9 della legge fallimentare con il Regolamento sull'insolvenza transfrontaliera (Regolamento UE 2015/848) stabilendo a tal fine l'assoggettamento alla giurisdizione italiana del debitore che ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza;

15. la riforma si propone di assicurare una tempestiva emersione e gestione della crisi anche attraverso un potenziamento delle regole di *governance* e in questo quadro, lo schema prevede un rafforzamento dell'operatività dell'organo di controllo delle s.r.l. ampliando le circostanze nelle quali è obbligatoria la sua costituzione, fra le quali si prevede il superamento per due esercizi consecutivi del limite di dieci dipendenti occupati in media durante l'esercizio;

16. di conseguenza, nel rispetto dei principi di delega, la riforma della crisi d'impresa non può compromettere l'efficacia e la primazia della lotta alla cooperazione falsa e illegale e la necessità di preservare e assicurare la funzione sociale e comunitaria svolta dalla cooperativa in crisi;

17. con riguardo alla disciplina relativa alle liquidazioni coatte amministrative speciali lo schema elenca i soggetti che possono essere sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, individuandoli attraverso rinvii alle discipline settoriali;

18. in relazione alla disciplina relativa all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza l'articolo 358 non inserisce fra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure del codice della crisi e dell'insolvenza, i consulenti del lavoro, professionisti specializzati nella gestione delle risorse umane e dei rapporti di lavoro, e in particolare modo degli ammortizzatori sociali relativi agli esuberanti legati alle crisi di impresa, nonostante la legge delega, all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) abbia previsto fra i criteri direttivi proprio l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori;

19. con riguardo alla disciplina in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire l'articolo 384, nel modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005, prevede – al comma 1, lettera *b*), capoverso comma 3, lettera *b*) – che la fideiussione può essere escussa, fra le altre ipotesi, anche a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto la polizza assicurativa, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto;

20. sempre con riguardo all'articolo 384, comma 1, lettera *c*), la previsione per la quale l'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione che contenga la menzione degli estremi della polizza postuma decennale e della sua conformità al modello standard, oltre a rischiare di arrestare la procedura di svincolo della fideiussione, appare alquanto farraginoso nel caso di recesso dell'acquirente dal contratto, nella parte in cui non si prevede che copia dell'atto di trasferimento o dell'atto definitivo di assegnazione non possa essere rilasciato anche dall'assicurato, oltre che dal costruttore;

21. è necessario altresì che lo schema di decreto tenga conto delle previsioni dello Small Business Act Europeo, quindi delle piccole e media impresa e delle imprese artigiane;

22. in particolare la soglia di allerta dovrebbe limitare nella prima fase applicativa la platea delle imprese piccole e medie che sono coinvolte.

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

A. è necessario confermare la vigente normativa in materia di liquidazione coatta amministrativa per le cooperative;

B. deve essere evitato che l'avvio delle procedure prefallimentari pregiudichi la possibilità per l'Autorità di vigilanza di applicare la sanzione dello scioglimento coatto ed avviare la liquidazione coatta amministrativa;

C. è necessario prevedere la esclusione o la congrua limitazione degli onerosi obblighi previsti dall'articolo 3 i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata o che applicano il regime forfettario o di vantaggio;

D. all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale;

E. è necessario che all'articolo 10, che ha rimesso ai futuri decreti attuativi la riforma della disciplina dei crediti privilegiati, preveda espressamente che il privilegio sia riconosciuto a tutte le imprese iscritte nell'apposito Albo;

F. è necessario modificare gli indicatori significativi della crisi di cui all'articolo 13 dello schema, sostituendo il rapporto «flusso di cassa/attivo» con quello «flussi di cassa/indebitamento finanziario netto», il rapporto «patrimonio netto/passivo» con quello «patrimonio netto/indebitamento finanziario netto» e infine il rapporto «oneri finanziari/ricavi» con quello «oneri finanziari/margine operativo lordo». Peraltro sarebbe opportuno sostituire la parola «indicatori» con «indici»; è necessario prevedere per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata o che applicano il regime forfettario o di vantaggio degli strumenti compatibili con la disponibilità dei dati finanziari e patrimoniali in loro possesso;

G. sempre con riferimento agli indicatori della crisi è necessario indicare comunque parametri certi;

H. è necessario regolamentare la valenza della iscrizione alla CRIF che di fatto determina il giudizio sulla liquidità e insolvenza di un soggetto, nonché costituisce un aggravio delle già precarie condizioni economiche del debitore;

I. relativamente all'articolo 14, comma 4, si segnala un eccesso di delega rispetto alla legge n. 155 del 2017 che fa riferimento solamente ai creditori pubblici qualificati, mentre le banche non sono tali;

J. relativamente all'articolo 15 si segnala che la norma sembra travalicare quanto disposto dalla legge delega;

K. all'articolo 15, comma 2, si segnala che è necessario evitare che il livello di segnalazione molto basso comporti un eccesso di segnalazioni;

L. all'articolo 24 il termine di 3 mesi appare troppo ristretto;

M. all'articolo 25 le condizioni per la premialità sono davvero troppo stringenti e restrittive e rischiano di vanificare l'auspicato ricorso alle misure di composizione della crisi. Tanto più che tali condizioni non risultano dalla legge delega. Inoltre, secondo la previsione di cui al comma 1 (pagamento entro 90 giorni) i pagamenti potrebbero risultare in astratto revocabili o preferenziali (invece, in base al testo, sembrerebbero doverosi) innescando una ingiustificabile disparità di trattamento fra creditori;

N. all'articolo 26, che delinea l'ambito della giurisdizione italiana con riguardo alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sarebbe opportuno prevedere la sussistenza della giurisdizione italiana anche nel caso in cui il trasferimento della sede dell'impresa all'estero si avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura;

O. all'articolo 54 si rileva che il Tribunale può «su istanza di parte» emettere provvedimenti cautelari: la norma appare eccessiva e probabilmente costituirà un deterrente per l'imprenditore a presentare domanda di concordato o accordi di ristrutturazione sapendo che potrebbero essere emesse sul suo patrimonio misure cautelari. Inoltre, la norma si pone in contrasto con la necessità di emersione tempestiva della crisi e di favorire soluzioni negoziate;

P. con riguardo agli articoli 68 e 76 si deve fare riferimento al dignitoso tenore di vita che non può essere inferiore «all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà»;

Q. al citato articolo 76, in materia di presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, inoltre, devono essere soppresse le seguenti parole: «Non è necessaria l'assistenza di un difensore»;

R. all'articolo 384, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 3, lettera *b*), dopo le parole «la data dell'atto» deve essere inserita la seguente «di trasferimento della proprietà»;

S. l'entrata in vigore della disciplina delle segnalazioni all'Ocri per le piccole e media imprese il cui fatturato non eccede i 5 milioni di euro deve essere differita di ulteriori 18 mesi rispetto ai 18 già previsti, unitamente all'obbligo di istituzione del collegio sindacale di 12 mesi dalla pubblicazione del decreto;

T. è necessario estendere la esdebitazione prevista dall'articolo 282, insolvenze di minore portata, anche ai familiari che risultano coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso;

U. all'articolo 322 è necessario prevedere una esimente nel caso in cui l'imprenditore per motivi fiscali non abbia le scritture contabili.

formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– si valuti l’opportunità, anche in considerazione di quanto espressamente affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 2854/2018, reso il 12 dicembre u.s. sul presente schema di decreto legislativo, di armonizzare le previsioni in esso contenute con quelle del Codice dei contratti pubblici;

– occorre riformulare l’articolo 3, in materia di obblighi del debitore, come segue: «1. L’imprenditore individuale deve vigilare sul andamento dell’attività d’impresa e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, e deve adottare ogni misura idonea alla gestione dello stato di crisi. 2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato alla dimensione aziendale, ai sensi dell’articolo 2086, al fine di assicurare una corretta attività di vigilanza e di gestione dello stato di crisi»;

– in relazione ai criteri ai quali devono essere improntate le nomine dei professionisti da parte delle autorità preposte alle procedure concorsuali si segnala l’opportunità della seguente riformulazione del secondo comma dell’articolo 5: «2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, efficienza; Le procedure verranno distinte in 7 fasce di valore, tenuto conto delle passività riscontrate in sede prefallimentare; la rotazione dovrà tenere conto degli incarichi annui conferiti ovvero della fascia di valore assegnata alla procedura. Le fasce dipendenti dallo stato passivo accertato si articolano in gradi: I) fino a €. 100.000,00; II) da €. 100.000,01 fino ad €. 250.000,00; III) da €. 250.000,01 fino ad €. 500.000,00; IV) da €. 500.000,01 fino ad €. 1.000.000,00; V) da €. 1.000.000,01 fino ad €. 5.000.000,00; VI) da €. 5.000.000,01 fino ad €. 10.000.000,00; VII) oltre €. 10.000.000,01; Il presidente del Tribunale o, nei Tribunali suddivisi in Sezioni, il Presidente della Sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali vigilia sull’osservanza dei suddetti criteri e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della Sezione»;

– relativamente all’articolo 12, comma 5, nella parte in cui prevede che gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori «compatibilmente con la loro struttura organizzativa» valuta il Governo l’opportunità di chiarire siffatta espressione;

– nell’articolo 14 sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari in quanto non vi è alcuna indicazione dei criteri per individuare lo stato di crisi, cosa che invece indica l’articolo 4 lettera c) della legge delega. Infatti nella legge delega si indica che si deve far riferimento ai parametri di cui alla lettera h) relativo alle misure premiali. Senza tali esplicitazioni si ritiene che l’organo abbia troppa discrezionalità;

– valuti il Governo l’opportunità di prevedere, all’articolo 15, comma 5, come idonea a sterilizzare l’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati anche la certificazione rilasciata da altre piatta-

forme istituite a livello regionale, oltre a quella istituita presso il MEF oltre ad elevare le soglie per le segnalazioni esterne;

– in relazione all'articolo 18, sarebbe opportuna una riformulazione del comma 2, volta ad attribuire al collegio la nomina del presidente e, a maggioranza, del relatore;

– all'articolo 19 comma 3 valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «attestare la veridicità dei dati aziendali» con le seguenti «esaminare il contenuto delle scritture contabili»;

– all'articolo 22, in tema di segnalazione al PM, dopo la parola «referente» sarebbe opportuno inserire le seguenti «offrendo tutti gli elementi utili per la prosecuzione dell'attività di impresa in caso di apertura della liquidazione giudiziale»;

– all'articolo 42 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo debba essere resa immediatamente disponibile al professionista;

– all'articolo 47, in materia di apertura del concordato preventivo, valuti il Governo la possibilità di prevedere che l'imprenditore possa altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione;

– all'articolo 49, relativo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere alla fine del primo comma le parole «tenuto conto dei dati e documenti acquisiti dalla cancelleria» e alla fine del secondo comma le seguenti parole «non si apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 30 mila euro»;

– all'articolo 54, in tema di misure cautelari e protettive, sarebbe opportuno sopprimere al comma 5 le parole «Se l'udienza e il deposito del decreto non intervengono nei termini prescritti cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma del comma 2.» ;

– senza tale soppressione si reputa che il creditore rimanga senza protezione e il magistrato non può essere passibile di alcuna procedura di responsabilità per non aver fissato nei termini l'udienza;

– con riguardo all'articolo 63 si segnala l'opportunità di introdurre un termine certo per addivenire all'assenso ovvero al diniego della proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, precisando che, decorso il termine accordato, in mancanza di risposta da parte dell'Ufficio medesimo e dell'Agente della riscossione, la stessa si intende approvata; nonché l'opportunità di precisare che la proposta presentata dal debitore ha l'effetto di sospendere sino all'adesione dell'Ufficio ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente;

– all'articolo 65, che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole «la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa»;

– all'articolo 68 valuti il Governo l'opportunità di prevedere un OCC in ogni circondario e di attribuire agli OCC la possibilità di verificare tutti i dati relativi al debitore;

– all’articolo 84 comma 1 sarebbe opportuno dopo le parole «il debitore realizza il» inserire la seguente «miglior»;

– valuti, inoltre il Governo, l’opportunità di rivedere il vincolo di mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, di cui all’articolo 84, comma 2, prevedendone l’operatività, non già per tutti i contratti d’affitto conclusi in data anteriore al deposito del ricorso, ma soltanto per quelli stipulati in un arco temporale di riferimento congruo, non superiore comunque a 6 mesi; richiedendone l’applicazione non ad almeno la metà dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti, ma al 30 per cento degli stessi; riducendone la durata a un anno successivo al deposito del ricorso in luogo dei due previsti dallo Schema;

– all’articolo 84, comma 3, con riguardo al concordato in continuità, occorre riformulare la disposizione nella parte in cui, richiedendo che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale e precisando che la «prevalenza» sia sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni derivino dall’attività di almeno metà dei lavoratori addetti al momento del deposito del ricorso, riduce di fatto la gamma di operazioni che potrebbero essere attuate per realizzare efficaci operazioni di *turnaround* e impedendo così il risanamento di imprese altrimenti recuperabili;

– all’articolo 84, comma 4, in materia di concordato preventivo liquidatorio è opportuno sopprimere la condizione che impone per l’accesso alla procedura che vi sia un apporto di risorse esterne tale da incrementare di almeno il 10 per cento il soddisfacimento della categoria dei creditori chirografari; la eliminazione della percentuale del 10 per cento non può far venire meno quella del 20 per cento. Sarebbe opportuno chiarire come le due percentuali interagiscono, come suggerito dal Consiglio di Stato;

– si valuti l’opportunità, all’articolo 95, di chiarire che:

il concordato «in bianco», così come le altre procedure di risoluzione della crisi, non consente di per sé la partecipazione o la prosecuzione nell’esecuzione dei contratti in corso;

la domanda di ammissione al concordato in continuità non consente di partecipare alle procedure di gara o eseguire i contratti in corso, ad eccezione dell’ipotesi in cui sia stato previsto un piano di rientro che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, nonché il divieto di cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto;

– all’articolo 97 valuti il Governo l’opportunità di inserire la disciplina degli effetti dei contratti pendenti in relazione agli esiti possibili della procedura così come richiesto dalla legge delega alla lettera h) dell’articolo 6;

– all’articolo 98 sarebbe opportuno aggiungere in fine le seguenti parole «salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignorati o con privilegio speciale»;

– all’articolo 109 al comma 1, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole «In mancanza di comunicazione giudiziale nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa»;

– all’articolo 101, comma 1, il quale disciplina i finanziamenti pre-deducibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, è opportuno prevedere che l’istituto della pre-deducibilità possa trovare applicazione non solo nelle ipotesi di ristrutturazione, ma anche nell’ambito di processi di liquidazione;

– all’articolo 116, al primo comma, si intravede un eccesso di delega nella parte che prevede «Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione. Infatti le parole «oppure dopo la sua omologazione» eccedono la delega che all’articolo 6 comma 2, la lettera c) prevede solo le operazioni in caso di operazioni poste in essere nel corso della procedura e non successivamente;

– all’articolo 129 valuti il Governo la possibilità di prevedere che al curatore gli competa anche la fase di riparto di cui all’articolo 230 in conformità peraltro con quanto richiesto dalla legge delega all’articolo 7 comma 10, lettera a);

– all’articolo 140, che disciplina le funzioni e le responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti, si rileva l’opportunità di sostituire il comma 6 con il seguente: «I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso stabilito dal Giudice Delegato su istanza del Curatore o dei componenti del Comitato, nella misura non superiore al 20 per cento dell’onorario riconosciuto al Curatore»;

– all’articolo 270 relativo all’apertura della liquidazione controllata valuti il Governo l’inserimento del principio per il quale la sentenza di liquidazione controllata delle start up innovative non possa essere revocata per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012. La legge delega all’articolo 9 comma 1, lettera m) chiede di attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento. Ma le start up non sono assoggettabili a fallimento;

– all’articolo 275, recante «Esecuzione del programma di liquidazione», sarebbe opportuno sostituire il comma 1 con il seguente «Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato ed è eseguito dal liquidatore. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice delegato per iscritto sullo stato dell’esecuzione» e, al comma 5, sopprimere le parole «senza indugio»;

– all’articolo 295, comma 1, lettera e) è necessario chiarire in che termini l’istituto della liquidazione coatta amministrativa si concili con la speciale forma di liquidazione dei fondi comuni di investimento, contem-

plata dal comma 6-bis dell'articolo 57 del TUF richiamato espressamente dall'articolo 295;

– sempre con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, all'articolo 295, comma 1, lettera e) è opportuno inserire nell'elencazione anche le controparti centrali, in quanto tali soggetti – analogamente ai depositari centrali già inclusi nell'articolo – sono sottoponibili alla liquidazione coatta amministrativa bancaria alla luce del rimando all'articolo 79-bis *decies* del TUF da parte dell'articolo 79-*sexies*, comma 1, TUF;

– all'articolo 295, comma 2, nella parte in cui prevede l'applicazione degli articoli 82-95 TUB. in quanto compatibili, sarebbe opportuna una riformulazione volta a chiarire la sottoponibilità delle società fiduciarie iscritte nell'albo ex articolo 106 TUB esclusivamente all'articolo 113-*ter* TUB;

– all'articolo 295, comma 2, andrebbe poi chiarita la portata del rinvio agli articoli 82-95 TUB per le società fiduciarie diverse da quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 199 TUF che sono sottoposte alla vigilanza di autorità diverse dalla Banca d'Italia;

– all'articolo 298, in materia di effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza, il quale sancisce espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare, con effetto dalla data del provvedimento di accertamento dell'insolvenza (e non dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. come previsto dalla vigente formulazione dell'articolo 203 della legge fallimentare), è necessario chiarire la portata applicativa dell'innovazione rispetto alla decorrenza del *dies a quo* del periodo sospetto (se dalla data del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ovvero dalla data della dichiarazione giudiziale di insolvenza), tenuto conto che l'articolo 82 TUB rinvia a tale previsione;

– all'articolo 353 è opportuno prevedere la partecipazione delle associazioni di categoria all'osservatorio;

– all'articolo 358, comma 1, lettera a), è opportuno prevedere che possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, anche i consulenti del lavoro;

– all'articolo 377, in tema di responsabilità degli amministratori, è opportuno integrare la disposizione prevedendo l'esclusione o, quantomeno, l'attenuazione della responsabilità nell'ipotesi in cui il dissesto dell'impresa sia stato causato da fattori economici oggettivi (rilevabili anche dagli stessi indici di crisi) e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta;

– per quanto concerne gli articoli da 384 a 387, che modificano il decreto legislativo n. 122 del 2005 in materia di Tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in considerazione del parere espresso dal Consiglio di Stato, si valuti l'opportunità di stralciare tali disposizioni in quanto estranee al *corpus* normativo;

– all’articolo 389, comma 2, dopo le parole «procedure di cui al comma 1,» occorre aggiungere le seguenti «compresi i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa,»;

– all’articolo 13, dopo il comma 2, è opportuno precisare che: «2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 300, comma 1, gli indici di cui al comma 1 sono elaborati dall’Autorità di vigilanza ed approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico»;

– sarebbe opportuno più in generale dare attuazione alla legge delega nella parte in cui richiede l’adozione di norme in tema di specializzazione dei giudici addetti alla materia fallimentare;

– valuti il Governo l’opportunità di integrare lo schema recependo, nel quadro della più ampia revisione delle regole di diritto internazionale privato in materia fallimentare, i principi della Legge Modello sull’insolvenza transfrontaliera adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale nel 1997 la quale detta regole di *soft law* per consentire il coordinamento transfrontaliero tra procedure aperte nei confronti di debitori insediati in più giurisdizioni;

– con riguardo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi valuti il Governo di rivedere il «sistema delle soglie» di allarme il quale può comportare il rischio di incorrere in numerosi falsi positivi e/ o negativi travolgendo imprese sane ma con difficoltà transitorie ovvero imprese le cui difficoltà, pur essendo reali, non emergono dai dati di bilancio;

– sempre in relazione alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi è opportuno prevedere un termine più congruo nel caso in cui la soluzione conciliativa interessi imprese multi affidate;

– in relazione al potenziamento delle regole di *governance*, è opportuna una riformulazione dell’articolo 378, nella parte in cui, nel modificare l’articolo 2477 c.c. prevede fra i requisiti che determinano l’obbligo di nominare l’organo di controllo, anche il superamento per due esercizi consecutivi del limite di 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, in quanto tale previsione potrebbe costituire un freno per la crescita dimensionale delle società interessate;

– infine tenuto conto della gravità delle sanzioni penali previste per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi, di cui agli articoli 344 e 345, sarebbe opportuno prevedere che nell’ambito della procedura di composizione della crisi sia data adeguata notizia delle possibili responsabilità anche penali, conseguenti alla violazione delle disposizioni che regolamentano tale procedura;

– si valuti l’opportunità di intervenire su talune previsioni del Codice dei contratti pubblici, anche al fine di un coordinamento delle previsioni del presente schema di decreto legislativo, prevedendo che:

in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) dell’impresa capogruppo di un’ATI, o di altra procedura di crisi, i crediti maturati dalla mandante nei confronti della stazione appaltante e riscossi dalla mandataria – o dalla consortile – in virtù del rapporto di mandato,

non confluiscano nel passivo fallimentare. I pagamenti successivi all'assoggettamento della mandataria alla procedura dovrebbero avvenire direttamente in capo alle mandanti;

nei raggruppamenti, nel caso di costituzione di una società consortile a valle, la restituzione al curatore dei finanziamenti effettuati alla suddetta società da parte delle imprese dell'ATI avvenga solo dopo il completamento dell'opera ed il pagamento dei creditori della società consortile;

ove ricorrano reiterati e significativi ritardi nei pagamenti della mandataria nei confronti delle mandanti, anche nella fase di allerta e composizione assistita, per il contratto di appalto in corso si provvede al pagamento diretto alle mandanti dell'importo dovuto per le prestazioni dalle stesse eseguite;

è vietato, per le imprese in liquidazione giudiziale (fallite) – siano esse autorizzate o meno all'esercizio provvisorio – partecipare alle gare d'appalto, nonché continuare ad eseguire i contratti in corso;

– si segnala infine, al fine di evitare duplicazioni, che all'attualità risultano iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero di Giustizia e pertanto operativi 185 OCC, con una copertura di tutti i distretti di Corte d'Appello, una diffusione a livello regionale, e una presenza capillare nella quasi totalità delle sedi Ordinarie degli Avvocati e Commercialisti, che vantano un numero di professionisti formati ed iscritti quali Gestori delle crisi da sovraindebitamento elevato (n. 7480), molti dei quali risultano anche iscritti quali Mediatori.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 dicembre 2018

Plenaria

96^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 1.29, già aggiunto all'elenco degli emendamenti segnalati, è stato dichiarato inammissibile; comunica inoltre che è stata disposta la revoca della inammissibilità relativamente agli emendamenti 1.2254 e 1.2449 e che il senatore Trentacoste ha ritirato l'emendamento 1.2118 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/981/139/5, pubblicato in allegato.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), anche a nome del relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), ritira l'emendamento 1.4005, presenta la riformulazione dell'emendamento 1.4000 (testo 2), pubblicata in allegato e presenta un ulteriore emendamento 1.4020, anch'esso pubblicato in allegato, che interviene effettuando una correzione meramente formale rispetto al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) deposita le seguenti riformulazioni: 1.5 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.32 (testo 2), 1.487 (testo 2), 1.573 (testo 2), 1.568 (testo 2), 1.609 (testo 2), 1.642 (testo 2), 1.705 (testo 2), 1.778 (testo 3), 1.877 (testo 2), 1.1054 (testo 2), 1.1055 (testo 2), 1.1060 (testo 2), 1.1257 (testo 2), 1.1349 (testo 2), 1.1358 (testo 2), 1.1416 (testo 2), 1.1453 (testo 2), 1.1480 (testo 2), 1.1506 (testo 2), 1.1549 (testo 2), 1.1550 (testo 2), 1.1561 (testo 2), 1.1569 (testo 2), 1.1612 (testo 2), 1.1623 (testo 2), 1.1707 (testo 2), 1.1728 (testo 3), 1.1417 (testo 2), 1.1845 (testo 2), 1.1895 (testo 2), 1.1985 (testo 2), 1.2105 (testo 2), 1.2124 (testo 2), 1.2141 (testo 2), 1.2143 (testo 2), 1.2145 (testo 2), 1.2319 (testo 2), 1.2448 (testo 2), 1.2449 (testo 2), 1.2784 (testo 2), 1.2862 (testo 2), 1.2885 (testo 2), 1.2951 (testo 2), 1.3070 (testo 2), 1.3150 (testo 2) e 1.3311 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore MISIANI (*PD*) chiede che l'emendamento 1.2238 venga aggiunto all'elenco degli emendamenti segnalati.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira il subemendamento 1.4008/4. Inoltre fa propri gli emendamenti 1.598, 1.832, 1.1984, 1.1935 e 1.1980 e li ritira per trasformarli negli ordini del giorno G/981/140/5, G/981/141/5, G/981/142/5, G/981/143/5, G/981/144/5, pubblicati in allegato. Deposita infine le riformulazioni degli emendamenti 1.327 (testo 2), 1.654 (testo 2), 1.797 (testo 3), 1.1328 (testo 2), 1.1333 (testo 2), 1.1531 (testo 2), 1.1614 (testo 3), 1.1777 (testo 2), 1.2271 (testo 2), 1.2463 (testo 2), 1.2464 (testo 3), 1.2749 (testo 2), 1.2827 (testo 4), 1.3028 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) presenta la riformulazione dell'emendamento 1.770 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il senatore MISIANI (*PD*) fa presente che il Presidente del Consiglio, durante l'intervento in Assemblea, in mattinata, ha prospettato, per effetto della trattativa svoltasi con la Commissione europea, una profonda modifica della manovra di bilancio che richiederà una riarticolazione dei saldi

di finanza pubblica di notevole entità. Si è pertanto in attesa di un emendamento da parte del Governo in cui vengano formalizzate tali modifiche. Ricorda peraltro che il Presidente del Consiglio nel suo intervento non ha preannunciato modifiche limitate alla sola quantificazione dei fondi per la copertura della cosiddetta «quota 100» e del reddito di cittadinanza, bensì ha anche prospettato una serie di altri interventi sui quali sarebbe opportuno disporre di maggiori elementi informativi. Ritiene pertanto che, in assenza della suddetta proposta emendativa del Governo, sia difficile proseguire con l'esame di un testo che potrebbe, di fatto, essere oggetto di modifica da parte del Governo. Nel suo intervento, peraltro, il Presidente del Consiglio ha anche delineato un nuovo quadro programmatico, evidenziando, tra l'altro, per il 2019 una ridotta crescita del PIL all'1 per cento dovuta ad un rallentamento del ciclo, nonché modifiche anche per quanto riguarda gli andamenti macroeconomici relativi agli anni successivi. Alla luce di tali considerazioni, chiede anzitutto al Governo di fornire chiarimenti circa la tempistica con cui verrà presentato il «maxiemendamento» con il quale verranno recepiti i contenuti dell'accordo raggiunto in sede europea. Ritiene inoltre che, alla luce del mutato quadro macroeconomico quale delineato dal Presidente del Consiglio, sia necessaria la presentazione da parte del Governo di una nota di variazione alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ritiene infine necessario, sulla base delle considerazioni complessivamente svolte, prevedere in tempi rapidi un'audizione dell'Ufficio parlamentare del bilancio, ricordando peraltro che tale organismo non aveva validato il quadro macroeconomico a suo tempo presentato dal Governo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA comunica che il «maxiemendamento» del Governo è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato per la necessaria bollinatura e verrà presentato in Commissione in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ritiene che, in attesa della presentazione delle proposte emendative da parte del Governo, sia comunque possibile proseguire i lavori della Commissione, dal momento che vi sono parti del testo del disegno di legge che non saranno oggetto di modifica da parte del Governo.

Il senatore MANCA (PD), dopo aver ricordato che le opposizioni hanno sino ad oggi manifestato grande senso di responsabilità nel corso dei lavori della Commissione, ribadisce come l'intervento svolto oggi in Aula dal Presidente del Consiglio abbia modificato il quadro complessivo della manovra di finanza pubblica, nonché i relativi saldi. Di conseguenza si rischia di svolgere in Commissione una discussione fuorviante, in assenza di informazioni dettagliate sulle somme previste nel disegno di legge di bilancio. Alla luce del nuovo quadro economico prospettato dal Presidente del Consiglio, è pertanto necessaria una relazione che ne chiarisca le dimensioni e i contenuti. Ritiene che in assenza di un quadro in-

formato del contesto di finanza pubblica non abbia senso proseguire nella discussione degli emendamenti, pena la perdita di credibilità dei lavori della Commissione.

Il senatore MISIANI (*PD*) ribadisce che sarebbe un controsenso procedere emendando un disegno di legge su cui potrebbe a breve intervenire con modifiche anche rilevanti il maxiemendamento del Governo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), dopo aver sottolineato l'importanza del gesto del Presidente del Consiglio che ha illustrato in Senato, seppure verbalmente, il nuovo quadro della manovra di finanza pubblica, ricorda che in tale illustrazione sono stati elencati importanti interventi, previsti nel 2019 e negli anni successivi, che modificano le previsioni di crescita nonché tutte le principali variabili macroeconomiche. Ricorda che in una situazione analoga di modifica sostanziale del quadro macroeconomico di riferimento il Governo Renzi intervenne effettuando una comunicazione al Parlamento. Conclude ritenendo che non abbia senso la prosecuzione di una discussione su emendamenti riferiti ad un testo sul quale non è dato attualmente di conoscere se il Governo interverrà con modificazioni oppure no.

Il senatore TARICCO (*PD*), dopo aver ribadito con forza che non è in alcun modo intenzione dei Gruppi di opposizione rallentare i lavori della Commissione, ritiene che non si possa far altro che sospenderne temporaneamente i lavori. Infatti a fronte delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che ha sommariamente prospettato una manovra di finanza pubblica completamente trasformata rispetto a quella sino ad oggi analizzata in Commissione, risulterebbe privo di senso procedere alla votazione di emendamenti senza prima conoscere il nuovo quadro economico di riferimento.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), dopo aver ricordato che il Presidente del Consiglio ha prospettato addirittura una riduzione dei saldi di finanza pubblica pari a circa 38 miliardi di euro, ritiene che sarebbe saggio attendere la presentazione del maxiemendamento da parte del Governo. Ritiene peraltro che, in attesa di tale testo, potrebbero svolgersi approfondimenti istruttori con i relatori al fine di meglio individuare le proposte emendative, anche presentate dall'opposizione, che potrebbero avere un esito positivo.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riconosciuto che tutte le richieste avanzate dai colleghi dell'opposizione sono pienamente legittime, richiama comunque l'attenzione sul rispetto dei tempi, oltremodo ridotti, fissati dalla Conferenza dei Capigruppo per la conclusione dell'esame del disegno di legge di bilancio in Commissione. In attesa di conoscere i contenuti del «maxiemendamento» che sarà presentato dal Governo propone, nell'ottica di andare comunque avanti con i lavori della Commis-

sione, di procedere con l'esame di quegli emendamenti non segnalati dai Gruppi che non interferiscono sui saldi della manovra di bilancio.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ricorda che, in base all'accordo raggiunto ieri in Conferenza dei Capigruppo, si era stabilito che nella giornata odierna, immediatamente dopo l'intervento del Presidente del Consiglio in Assemblea, sarebbe stato presentato in Commissione l'emendamento del Governo. Sulla base di tale presupposto è stata pertanto definita la tempistica dei lavori della Commissione bilancio, e di conseguenza, dell'Assemblea. Poiché al momento il «maxiemendamento» è stato soltanto annunciato ma non ancora formalizzato dal Governo, vengono meno le premesse in base alle quali si è stabilito di avviare l'esame del disegno di legge di bilancio in Assemblea nella giornata di domani. Reputa che sia oggettivamente impossibile procedere nell'esame di un disegno di legge la cui formulazione non è al momento definitiva. Ritiene, in conclusione, che per il prosieguo dei lavori sia preliminarmente necessario conoscere il contenuto del «maxiemendamento» del Governo.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE – che fa presente che, al di là dei nuovi saldi di finanza pubblica, esiste comunque un testo su cui è possibile avviare i lavori – a cui replica il senatore STEFANO (*PD*) – che evidenzia come, alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, quel testo verrà presto profondamente modificato nella sostanza – il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone che, in attesa della formalizzazione da parte del Governo del maxiemendamento, si possa procedere esaminando gli emendamenti non segnalati dai Gruppi parlamentari.

Il senatore MISIANI (*PD*) ricorda di aver dato la propria disponibilità per un esame complessivo degli emendamenti non segnalati, da svolgere tuttavia alla conclusione della votazione delle altre proposte emendative.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) concorda con il senatore Misiani circa la disponibilità a procedere ad una «bocciatura tecnica» degli emendamenti non segnalati al termine della votazione complessiva delle proposte emendative. Ricorda che negli ultimi giorni i rappresentanti del Governo, in più di una occasione, sono intervenuti dichiarando che il maxiemendamento sarebbe stato rapidamente presentato in Commissione. Ritiene che sia necessario lavorare nel modo più proficuo possibile in modo tale da concludere l'esame del disegno di legge in Commissione evitando il rischio dell'esercizio provvisorio che produrrebbe un danno incalcolabile per il Paese, e che sarebbe piuttosto una perdita di tempo esaminare emendamenti in procinto di essere profondamente modificati nelle prossime ore.

In conclusione, chiede che i Gruppi di maggioranza dicano con chiarezza se intendono concludere l'esame in Commissione conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea, perché in caso contrario non po-

tranno in alcun caso addossare tale responsabilità in capo ai Gruppi di opposizione.

Il senatore MANCA (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Errani ritenendo che in nessun caso potranno essere considerate responsabili le opposizioni di una mancata conclusione del provvedimento in Commissione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver ricordato che tutte le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori spettano esclusivamente alla Commissione, propone che, in alternativa all'ipotesi di sospensione dei lavori della Commissione, si potrebbe procedere con l'espressione dei pareri da parte dei relatori con riferimento agli emendamenti segnalati.

I relatori DELL'OLIO (*M5S*) e TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) fanno presente che, qualora la Commissione intendesse proseguire i propri lavori, sarebbero in grado di fornire i pareri su tutti gli emendamenti segnalati.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che nella giornata di ieri i Gruppi di opposizione avevano avanzato una richiesta al fine di poter garantire in Commissione una forma di pubblicità più ampia, quale quella consentita attraverso la diretta televisiva, richiesta non accolta da parte del Presidente. Fa presente peraltro che, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la Presidenza del Senato si è detta assolutamente favorevole a trasmettere anche all'esterno degli spazi del Senato i lavori della Commissione bilancio, a condizione ovviamente che quest'ultima ne faccia richiesta

Il PRESIDENTE ricorda che il Regolamento del Senato prevede espressamente che in sede referente si possa procedere, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, consentendo che la stampa e il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali mediante impianti audiovisivi. Alla luce di tale disposizione non è stata pertanto accolta la richiesta avanzata dai Gruppi di opposizione, in modo tale da evitare di procedere ad una votazione in senso contrario rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

Avverte quindi che l'esame procede con l'espressione dei pareri da parte dei relatori sugli emendamenti segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), anche a nome del relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 (testo 2); fa presente che l'emendamento 1.3 è stato dichiarato inammissibile e si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.4 e 1.5, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio; propone la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, in assenza della quale il parere è da considerarsi contrario.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono accantonati.

I RELATORI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre fanno presente che l'emendamento 1.29 è stato dichiarato inammissibile per copertura.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) ritiene che, alla luce del maxi-emendamento che verrà presentato dal Governo che modificherà i saldi in base ai quali è stata costruita la manovra di bilancio, vadano riconsiderate le modalità con cui si è proceduto a valutare le inammissibilità per problemi di copertura.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) e il senatore MANCA (*PD*) paventano il rischio che in presenza di emendamenti delle opposizioni aventi il parere favorevole da parte dei relatori e del Governo questi possano poi risultare assorbiti in emendamenti della maggioranza ed approvati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che qualora ci si trovasse in presenza di emendamenti presentati dal Governo sul medesimo argomento, potrebbe essere utile da parte dei presentatori presentare delle riformulazioni dei testi.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) deposita una riformulazione dell'emendamento 1.29 (testo 2), pubblicata in allegato.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.32, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.36, 1.46, 1.55, 1.101, 1.125, 1.127 e 1.165. Si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.47, 1.61, 1.73, 1.74, 1.81, 1.98, 1.99 e 1.131, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE, dopo averne disposto l'accantonamento, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili per copertura gli emendamenti 1.56, 1.60, 1.89, 1.102, 1.108 e 1.148, mentre sono inammissibili per materia gli emendamenti 1.120, 1.121 e 1.171.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) ritira l'emendamento 1.176.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.190, 1.202 e 1.203.

Il PRESIDENTE ricorda che sono inammissibili per copertura gli emendamenti 1.191, 1.194 e 1.206.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.208.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.208, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: esso è accantonato.

Esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.218, 1.219, 1.221 e 1.222.

Sono invece inammissibili per copertura gli emendamenti 1.209, 1.210, 1.211 e 1.214.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.223.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.223, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: l'emendamento è accantonato.

Esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.224, 1.226, 1.228, 1.229, 1.230, 1.245, 1.261, 1.291, 1.304 e 1.307.

Risultano invece inammissibili per copertura gli emendamenti 1.238, 1.241, 1.259, 1.299 e 1.313.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.327, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: l'emendamento è accantonato.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.328 in materia di *ecobonus* e *sisma bonus*.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.328, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

I RELATORI si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.343, 1.372, 1.375, 1.378, 1.387, 1.395 e 1.400, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: il Presidente dispone l'accantonamento.

Sono invece inammissibili per copertura gli emendamenti 1.354, 1.357, 1.360 e 1.367 e per materia l'emendamento 1.365.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.29 (testo 2), 1.108 (testo 2), 1.156 (testo 2) e 1.170, che sono quindi accantonati. Ricorda quindi che l'emendamento 1.211 (testo 2) è stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria.

Il senatore MISIANI (*PD*) ritiene invece che la proposta sia pienamente ammissibile, argomentando la propria posizione.

Su proposta del presidente PESCO (*M5S*), l'emendamento 1.211 (testo 2) viene pertanto accantonato.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede che vengano inoltre accantonate le proposte 1.259 (testo 2), 1.354 (testo 2) e 1.369: il PRESIDENTE dispone l'accantonamento. Il relatore ricorda altresì che sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 1.409, 1.414, 1.448, 1.458, 1.465, 1.487, 1.527, 1.562. Ricorda altresì che sono state invece dichiarate inammissibili per estraneità di materia le proposte 1.413, 1.515 e 1.571. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.406, 1.412, 1.425, 1.430, 1.446, 1.447, 1.449, 1.470, 1.476, 1.477, 1.483, 1.493, 1.498, 1.534, 1.538 e 1.582.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento delle proposte 1.428, 1.440, 1.444, 1.462, 1.463, 1.482 (cui aggiunge la propria firma il senatore DAMIANI (*FI-BP*)), 1.556, 1.568, 1.569, 1.573, 1.578, 1.579, 1.588, 1.590, 1.599 e 1.600.

Con riferimento alla proposta 1.603, dichiarata inammissibile per mancanza di copertura finanziaria, il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*), invita la Commissione a valutarne l'accantonamento, preannunciando comunque una sua riformulazione.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda quindi che sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 1.679 e 1.688, mentre la proposta 1.681 è stata dichiarata inammissibile per estraneità di materia. Propone quindi alla Commissione di disporre l'accantonamento delle seguenti proposte: 1.607, 1.608 (testo 2), 1.609, 1.620, 1.642, 1.650, 1.654 e 1.686.

Gli emendamenti 1.607, 1.608 (testo 2), 1.609, 1.620, 1.642, 1.650, 1.654 e 1.686 vengono pertanto accantonati.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.617, 1.621, 1.646, 1.664 e 1.675.

Con riferimento all'emendamento 1.675 il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) dissente dall'orientamento poc'anzi espresso dal relatore.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime infine parere contrario anche sulle proposte 1.683, 1.684, 1.689 e 1.691.

Relativamente all'emendamento 1.691, il senatore MISIANI (*PD*) invita la Commissione, il relatore ed il Governo a un'ulteriore riflessione sulle tematiche ad esso sottese, argomentando la propria posizione.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) accoglie la proposta e l'emendamento 1.691 viene quindi accantonato. Dopo aver ricordato che le proposte 1.702, 1.710 e 1.727 sono state dichiarate inammissibili, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.724 e 1.767 (testo 2).

Con riferimento alla proposta 1.767 (testo 2), il senatore MISIANI (*PD*) ricorda che era emersa, da parte del Governo, la volontà di approfondire le tematiche ad essa sottese.

Su proposta del RELATORE viene pertanto disposto l'accantonamento della proposta 1.767 (testo 2), nonché delle proposte 1.695, 1.703, 1.705, 1.737, 1.738, 1.740 (testo 2), 1.746 e 1.765. Ricorda altresì che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.797, 1.817, 1.833, 1.870, 1.883, 1.884, 1.927, 1.960 e 1.992. Esprime quindi parere contrario sulle proposte 1.770, 1.772, 1.777, 1.778, 1.859, 1.882, 1.914, 1.924 (accompagnato dall'invito a valutare la trasformazione della proposta in un ordine del giorno), 1.937, 1.940, 1.941, 1.942, 1.945, 1.963, 1.991, 1.993 e 1.994.

Viene quindi disposto l'accantonamento delle proposte 1.778 (testo 2), 1.810, 1.820, 1.827, 1.877, 1.881, 1.888, 1.898, 1.923, 1.925 e 1.926.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime parere contrario su 1.466 e 1.562 (testo 2).

Il senatore MISIANI (*PD*) invita il relatore a rivedere la posizione espressa sull'emendamento 1.562 (testo 2), argomentando la propria posizione. L'emendamento 1.562 (testo 2) viene pertanto accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda che le proposte 1.727 (testo 2) e 1.797 (testo 2) erano state dichiarate inammissibili per mancanza di copertura finanziaria.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime quindi parere contrario emendamento 1.685.

Su proposta del RELATORE, il Presidente dispone successivamente l'accantonamento degli emendamenti 1.588 (testo 2), 1.608 (testo 2), 1.676, 1.688 (testo 2), 1.702 (testo 2), 1.710 (testo 2), 1.778 (testo 2).

Il sottosegretario GARAVAGLIA si associa infine agli orientamenti contrari sinora espressi dal relatore.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) presenta le proposte 1.367 (testo 2), 1.206 (testo 2) e 1.603 (testo 2), pubblicate in allegato.

Interviene la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), presentando le seguenti riformulazioni 1.1705, 1.2804, 1.2920, 1.2313, 1.1475, 1.3327,

1.338, 1.676, 1.428, 1.1182, 1.2273, 1.1607, 1.600, 1.1757, 1.1264, 1.2238 e 1.1944, pubblicate in allegato.

Il senatore MISIANI (*PD*) domanda chiarimenti circa l'imminente presentazione del «maxiemendamento» del Governo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA precisa che la proposta dovrebbe essere presentata entro alle ore 20 della giornata odierna.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,40

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che sono stati dichiarati inammissibili, per mancanza di copertura finanziaria, le proposte 1.1015, 1.1022, 1.1030, 1.1071, 1.1072, 1.1079, 1.1084, 1.1110, 1.1111. Risultano invece dichiarati inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.1153 e 1.1154. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1009.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene che le tematiche sottese all'emendamento 1.1009 vadano invece approfondite, proponendone l'accantonamento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA precisa che il governo sta compiendo le dovute valutazioni sulle tematiche sottese alla proposta emendativa. L'emendamento 1.1009 viene quindi accantonato.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime quindi parere contrario anche sull'emendamento 1.1136. Su sua richiesta, sono poi accantonate le proposte 1.1001, 1.1003, 1.1010, 1.1037, 1.1038, 1.1046, 1.1053 (testo corretto), 1.1054, 1.1055, 1.1056, 1.1057, 1.1060, 1.1061, 1.1080, 1.1082, 1.1098, 1.1105, 1.1115, 1.1146, 1.1152 e 1.1163. Esprime quindi parere contrario della proposta 1.1164.

Il senatore MISIANI (*PD*) invita ad un supplemento di riflessione sulle problematiche sottese alla proposta, fornendo le dovute precisazioni. L'emendamento 1.1164 viene pertanto accantonato.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede chiarimenti sull'inammissibilità pronunciata sull'emendamento 1.1173, osservando che la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Replica il PRESIDENTE, osservando che la proposta non è quantificata e ribadendone pertanto l'inammissibilità. Ricorda inoltre che l'emendamento 1.1298 è inammissibile nel merito.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva che sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 1.1314, 1.1333, 1.1349 e 1.1353.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1178, 1.1185, 1.1201, 1.1238, 1.1301, 1.1317, 1.1318, 1.1364, 1.1389 e 1.1390.

Con riferimento agli emendamenti 1.1364, 1.1389 e 1.1390, vertenti sulla delicata tematica delle assunzioni, il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva che il Governo aveva precedentemente manifestato l'intenzione di approfondire le tematiche sottese a tali proposte.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), apprezzate le circostanze, propone quindi di accantonare le proposte 1.1364, 1.1389 e 1.1390.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore e viene pertanto disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.1364, 1.1389 e 1.1390. Risultano altresì accantonati gli emendamenti 1.1174, 1.1179, 1.1182, 1.1190, 1.1222, 1.1223, 1.1248, 1.1254, 1.1257, 1.1266, 1.1274, 1.1286, 1.1287, 1.1294 (testo corretto), 1.1295, 1.1296, 1.1315, 1.1316, 1.1319, 1.1321, 1.1322, 1.1324, 1.1325, 1.1328, 1.1340, 1.1355, 1.1358, 1.1359, 1.1391, 1.1394, 1.1395, 1.1403, 1.1411, 1.1413, 1.1416, 1.1419, 1.1420, 1.1421 e 1.1437.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia le proposte 1.1400, 1.1431 e 1.1436, mentre la proposta 1.1396 è stata dichiarata inammissibile per mancanza di copertura finanziaria. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1406 e 1.1445.

Con riferimento alla proposta 1.1445 il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede ulteriori approfondimenti, invitando la Commissione a valutarne l'accantonamento.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) concorda e la proposta 1.1445 viene pertanto accantonata. Risulta altresì accantonato l'emendamento 1.1453.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1464.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*) dissente dalla posizione del relatore, argomentando le proprie posizioni.

Su proposta del sottosegretario GARAVAGLIA e del relatore DELL'OLIO (*M5S*) viene successivamente disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.1464. Viene altresì disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.1475 e 1.1480.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) presenta quindi l'emendamento 1.1015 (testo 2), pubblicato in allegato.

I RELATORI si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1022 (testo 2), 1.1030 (testo 2), 1.1053 (testo 2), 1.1079 (testo 2), 1.1091, 1.1098 (testo 2), di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio, ed esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.1209 e 1.1264.

I RELATORI si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1274 (testo 2), 1.1316 (testo 2), 1.1391 (testo 2), 1.1394 (testo 2), 1.1411 (testo 2), 1.1419 (testo 2), 1.1505, 1.1511, 1.1516, 1.1531, 1.1549, 1.1550, 1.1557, 1.1561, 1.1570, 1.1571, 1.1573, 1.1574, 1.1587, 1.1607, 1.1608, 1.1611, 1.1612, 1.1614, 1.1618, 1.1622, 1.1623 e 1.1626: il Presidente ne dispone l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Sono invece inammissibili per copertura gli emendamenti 1.1506, 1.1545, 1.1547, 1.1556, 1.1580, 1.1588 e 1.1590.

È inammissibile per materia l'emendamento 1.1567.

I RELATORI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1582, 1.1593, 1.1598, 1.1602, 1.1603, 1.1604, 1.1606 e 1.1627.

Sull'emendamento 1.1632, concernente l'aliquota IVA da applicare ai prodotti di protezione per l'igiene intima femminile, i RELATORI ne propongono la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) ricorda che un ordine del giorno sullo stesso argomento è già stato accolto in un'altra occasione dal Governo. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta emendativa.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.1632, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: l'emendamento è accantonato.

Esprimono, poi, parere contrario sull'emendamento 1.1646.

Sono invece inammissibili per copertura gli emendamenti 1.1633, 1.1639 e 1.1640.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede l'accantonamento della proposta 1.1647, facendo presente che l'emendamento non presenta problemi di copertura.

Il sottosegretario GARAVAGLIA condivide la proposta di accantonamento del senatore Errani considerando che sulla materia oggetto dell'emendamento è previsto un intervento modificativo.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.1647, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: l'emendamento è accantonato.

I RELATORI invitano al ritiro dell'emendamento 1.1650, in assenza del quale il parere è contrario.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede se sia possibile accantonare la proposta emendativa.

Il senatore MISIANI (*PD*) condivide la proposta dei relatori per il ritiro dell'emendamento.

Il sottosegretario CASTELLI ritiene che non sia opportuno procedere alla votazione dell'emendamento in parola, soppressivo dell'articolo 1, comma 275, del disegno di legge di bilancio, alla luce del parere favorevole all'inserimento della stessa norma fornito dal Governo nel corso della discussione presso la Camera dei deputati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritira pertanto l'emendamento 1.1650.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.1711 e 1.1722

Sono inammissibili per copertura gli emendamenti 1.1652, 1.1696 e 1.1705 e per materia gli emendamenti 1.1665 e 1.1692.

I RELATORI si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1661, 1.1675, 1.1679, 1.1706, 1.1707, 1.1712, 1.1725 e 1.1728: su loro richiesta, è disposto l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Il senatore MISIANI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1731.

I RELATORI si riservano di esprimersi su tale emendamento, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Si riservano poi di esprimersi sugli emendamenti 1.1738, 1.1750, 1.1755 e 1.1756, che sono accantonati ai fini di un approfondimento istruttorio.

È inammissibile per copertura l'emendamento 1.1735, mentre sono inammissibili per materia gli emendamenti 1.1736, 1.1737, 1.1748, 1.1759.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede chiarimenti sulle modalità con cui si è proceduto a determinare le inammissibilità per materia: cita il caso di proposte emendative riguardanti argomenti analoghi valutate tuttavia in modo diametralmente opposto.

Il PRESIDENTE sottolinea che, nel sottoporre al giudizio di ammissibilità gli emendamenti aventi contenuto ordinamentale, si è fatta una distinzione a seconda se questi presentassero o meno effetti di carattere finanziario. Fa presente che comunque in diversi casi si è proceduto a riconsiderare l'inammissibilità già dichiarata su determinati emendamenti.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.1802, 1.1803, 1.1806, 1.1807, 1.1811, 1.1826, 1.1835 e 1.1842.

Sono invece inammissibili per copertura gli emendamenti 1.1764, 1.1786, 1.1824 e 1.1831

I RELATORI si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1770, 1.1771, 1.1777, 1.1779, 1.1792, 1.1793, 1.1808, 1.1813, 1.1818 e 1.1828, che sono poi accantonati.

Il senatore RAMPI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1844, che non necessita di copertura finanziaria e sui cui contenuti si sono espressi favorevolmente diversi esponenti dell'Esecutivo.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.1844, che viene accantonato.

Si riservano poi di esprimersi sull'emendamento 1.1845, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio, che viene quindi accantonato, ed esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1847.

Esprimono altresì parere contrario sugli emendamenti 1.1851 e 1.1852.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sullo stesso argomento, al fine di regolamentare la fattispecie che attualmente non rientra tra quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ed i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MISIANI (*PD*), MANCA (*PD*), DE BERTOLDI (*FdI*), PICETTO FRATIN (*FI-BP*) e MALLEGGNI (*FI-BP*) dichiarano la propria disponibilità a sottoscrivere tale ordine del giorno non appena questo sarà presentato dalla senatrice Conzatti.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.1889, 1.1949, 1.1960, 1.1963, 1.1964, 1.1965 e 1.1974.

È inammissibile per copertura l'emendamento 1.1955.

Sono invece inammissibili per materia gli emendamenti 1.1874, 1.1900, 1.1967, 1.1989 e 1.1991

Si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1859, 1.1860, 1.1861, 1.1895, 1.1902, 1.1904, 1.1911, 1.1914, 1.1920, 1.1944, 1.1956, 1.1979 e

1.1985, di cui il Presidente dispone l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.1556 (testo 2), di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: così è disposto.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma del Gruppo della Lega all'emendamento 1.1556 (testo 2), così come il senatore STEFANO (*PD*) a nome del Gruppo del Partito Democratico, la senatrice PIRRO (*M5S*) a nome del Gruppo M5S ed il senatore ERRANI (*Misto-LeU*).

I RELATORI si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1564, 1.1568, 1.1614 (testo 2), 1.1639 (testo 3), 1.1641, 1.1647 (testo 2), 1.1652 (testo 3), 1.1664, 1.1728 (testo 2), 1.1750 (testo 2) e 1.1769 (testo 2), che sono accantonati ai fini di un approfondimento istruttorio.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1784 riguardante la spesa per i farmaci antidiabetici.

I RELATORI si riservano di esprimersi sull'emendamento 1.1784, di cui chiedono l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio. Analogamente, si riservano di esprimersi sugli emendamenti 1.1786 (testo 2), 1.1788, 1.1859 (testo 2), 1.1862, 1.1892 (testo 2) e 1.1960 (testo 2), di cui il Presidente dispone l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Si passa all'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), considerato che non risulta ancora essere stato presentato il maxiemendamento da parte del Governo ed alla luce del consistente numero di emendamenti accantonati nel corso della seduta, chiede di avviare una discussione al fine diretta ad individuare la migliore modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione, chiedendo in particolare se si intende perseguire o meno l'obiettivo di concludere l'esame in Commissione conferendo il mandato ai relatori.

Il PRESIDENTE, valutate le circostanze, propone di rimandare l'approfondimento della proposta avanzata dal senatore Errani alla ripresa dei lavori nella seduta notturna già convocata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981

G/981/139/5

TRENTACOSTE, CATALFO, MATRISCIANO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO,
ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

premesso che:

il comma 386 reca disposizioni in materia di sostegno al reddito per alcuni specifici lavoratori dipendenti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio;

considerato che:

il comma 6, dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 riconosce ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente ai fini previdenziali e assistenziali;

impegna il Governo a:

estendere i citati benefici ai lavoratori delle aree agricole della Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018 come previsto dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n.558;

estendere, altresì, i suddetti benefici ai lavoratori che nell'anno precedente siano stati assunti da diversi datori di lavoro;

riconoscere, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente.

G/981/140/5

DONNO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.598.

G/981/141/5

MOLLAME, FATTORI, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, NATURALE, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.832.

G/981/142/5

MOLLAME, PUGLIA, AGOSTINELLI, FATTORI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GALLICCHIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.1984.

G/981/143/5

FATTORI, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GALLICCHIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione 1.1935.

G/981/144/5

ABATE, NATURALE, MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA, FATTORI, PIARULLI, GALLICCHIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione 1.1980.

1.4000 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

«63-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contributi per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popo-

lazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

63-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

63-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 63-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

63-quinquies. I contributi di cui al comma 63-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 63-septies, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

63-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 63-quater o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 63-quater, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

63-septies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 63-bis a 63-sexies è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

63-opties. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 63-bis a 63-septies.

63-nonies. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato sul sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."; sezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile»;

b) sostituire il comma 65 con il seguente: "65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 297, 487, 504 e 514, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali".

c) sostituire il comma 66 con il seguente: "66. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 64, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 510, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 510 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 71 e 76, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché i comuni di cui al comma 63-bis. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019".

d) al comma 510, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle parole: "31 gennaio 2019";

2) al terzo periodo, le parole: "30 maggio" sono sostituite dalle parole: "31 maggio del medesimo anno";

3) al quarto periodo, le parole: "dal periodo precedente" sono sostituite dalle parole: "dai periodi precedenti" e le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle parole: "30 giugno"».

Conseguentemente,

a) *al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «di 2.380 milioni di euro per l'anno 2019»;*

b) *l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione», ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.*

1.4000/1

ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO

All'emendamento 1.4000, al comma 63-bis, sostituire le parole: «Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contributi messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.», con le seguenti: «Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.».

1.4000/2

RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.4000, al capoverso comma 63-quater, sostituire le parole: «15 maggio,», con le seguenti: «15 settembre».

Conseguentemente, al comma 63-sexies, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «15 ottobre» e le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «15 dicembre».

1.4000/3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.4000, al comma 63-quater sostituire le parole: «15 maggio 2019» con le seguenti: «31 luglio 2019».

1.4000/4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso 63-nonies aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380» con le seguenti: «2.200».

1.4000/5

MANCA

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole: «2.380», con le seguenti: «2.200».

1.4000/6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380» con le seguenti: «2.200».

1.4000/7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380» con le seguenti: «2.200».

1.4000/8

MANCA

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole: «2.380», con le seguenti: «2.200».

1.4000/9

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380» con le seguenti: «2.200».

1.4000/10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380», con le seguenti: «2.200».

1.4000/11

MANCA

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole: «2.380», con le seguenti: «2.200».

1.4000/12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di

euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380» con le seguenti: «2.200».

1.4000/13

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole «2.380» con le seguenti: «2.200».

1.4000/14

MANCA

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole: «2.380», con le seguenti: «2.200».

1.4000/15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: «2.380», con le seguenti: «2.200».

1.4000/16

VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

«63-decies. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, non abbiano conseguito un fatturato medio in utile;"».

1.4000/17

MANCA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 1.4000, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni diminuzione:

2019: – 30.000.000;

2020: – 0;

2021: – 0».

1.4000/18

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.4000, al «conseguentemente», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) Al comma 64 sostituire le parole da: "3.000 milioni di euro" fino a: "2033" con le seguenti: "2.810 milioni di euro per l'anno 2019, 3.210,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.375 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.975 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.375 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.775 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.875 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033"».

Conseguentemente, dopo il comma 516 inserire i seguenti:

«516-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento degli investimenti in piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

*516-ter. Il contributo di cui al comma 516-bis è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017.*

516-quater. Le spese per investimenti finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 516-ter devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

516-quinquies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 516-bis a 516-ter è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2019"».

1.4000/19

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.4000, al «Conseguentemente», inserire la seguente lettera:

«b-bis) dopo il comma 536, aggiungere il seguente:

"536-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da *a*) a *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018», salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali"».

1.4001/1

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.4001, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «Dopo il comma 65 fino a 65-bis» con le seguenti: «Al comma 65 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 65 con il seguente: "65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 297,487, 504 e 514, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali".

b) dopo il comma 65, aggiungere il seguente: "65-bis";

b) dopo il capoverso 65-bis, aggiungere i seguenti:

"Conseguentemente:

a) sostituire il comma 66 con il seguente:

"66. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di

cui al comma 64, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 510, a investimenti per la messa in sicurezza dei territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 510 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (o con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), previa intesa in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 71 e 76, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane e al comma 63-bis (*contributo piccoli comuni*). In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019";

b) *al comma 510, apportare le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle parole: "31 gennaio 2019";

2) al terzo periodo, le parole: "30 maggio" sono sostituite dalle parole: "31 maggio del medesimo anno";

3) al quarto periodo, le parole: "dal periodo precedente" sono sostituite dalle parole: "dai periodi precedenti" e le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle parole: "30 giugno";

c) *al comma 518, apportare le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo, dopo le parole: "è comunque consentita" aggiungere le seguenti: ", agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,";

2) al secondo periodo, sostituire: "2001" con: "2011"».

1.4002/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.4002, sostituire le parole da: «sono sostituiti dai seguenti: "fino alle fine dell'emendamento" con le seguenti: "sono soppressi"».

1.4002/2

MANCA, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI

All'emendamento 1.4002, sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza dei suoli, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato "Fondo Casa Italia Sicura".

87. Il fondo di cui al comma 86 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

88. Per le finalità di cui al comma 86, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato "Casa Italia Sicura". Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

89. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" garantisce il necessario coor-

dinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

90. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" provvede in particolare a:

- a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
- b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
- e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
- f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
- g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
- h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza».

Conseguentemente:

- a) *sopprimere i commi da 97 a 101;*
- b) *al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.875 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;*
- c) *alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000;

d) *alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 210.000.000;

2020: - 180.000.000;

2021: - 160.000.000;

alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 60.000.000;

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: -40.000.000;

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.4002/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.4002, sostituire le parole da: «86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere Pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento,

oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

1.4003/1

MANCA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 1.4003, al capoverso «93-bis», sopprimere la lettera a).

1.4003/2

MANCA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 1.4003, al capoverso «93-bis», sopprimere la lettera b).

1.4004/1

MANCA

All'emendamento 1.4004, sopprimere il capoverso «93-bis».

1.4004/2

PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, ACCOTO

All'emendamento 1.4004, al comma 93-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente alle anticipazioni a favore delle Regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime Regioni».

1.4004/3

MANCA

All'emendamento 1.4004, sopprimere il capoverso «93-ter».

1.4004/4

MANCA

All'emendamento 1.4004, sopprimere i capoversi 93-quinquies e 93-sexies.

1.4005/1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.4005, al comma 141-bis sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, e sue proiezioni, apportare le seguenti modifiche, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 19.000.000;

2020: – 19.000.000;

2021: – 19.000.000;

e alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.4005/2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

All'emendamento 1.4005, al comma 141-bis, sostituire le parole: «un milione di euro», con le seguenti: «2 milioni di euro».

1.4006/1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.4006, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «Provincia o area metropolitana» con la seguente: «Regione»;*

b) *alla lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «Provincia o area metropolitana» con la seguente: «Regione»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «della Provincia o dell'area metropolitana», con la seguente: «della Regione».*

1.4006/2

CIRIANI, MARSILIO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.4006, al capoverso «160-bis», la lettera b) è soppressa.

1.4006/3

CIRIANI, MARSILIO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.4006, al capoverso «160-bis», alla lettera c), al terzo periodo, le parole: «Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente», sono sostituite dalle seguenti: «Il prelevamento o l'arrivo a destinazione dell'utente».

1.4006/4

ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO

All'emendamento 1.4006, al comma 160-quater, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Aggiungere, infine, le seguenti parole: «Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2019: – 1.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.4007/1

MANCA

All'emendamento 1.4007, sopprimere il comma 187-bis.

1.4007/2

CALIENDO, CONZATTI

All'emendamento 1.4007, al comma 187-bis, alla lettera a), sopprimere le parole: «ivi compresi gli uffici di segreteria» fino alla fine della lettera e dopo il comma aggiungere il seguente:

«187-bis.1. Gli uffici delle Commissioni tributarie sono inquadrati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare l'indi-

pendenza e l'imparzialità che riguarda l'ufficio giudiziario nel suo complesso».

1.4007/3

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.4007, al comma 187-bis, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;».

1.4007/4

MANCA

All'emendamento 1.4007, sopprimere il comma 187-quater.

1.4007/5

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.4007, al comma 187-quater, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), le parole: «quanto ad euro 15,7», sono sostituite dalle seguenti: «quanto ad euro 15,7 milioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui» con le seguenti: «nei limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui».*

1.4008/1

RIZZOTTI

All'emendamento 1.4008, sopprimere il comma 312.

1.4008/2

RIZZOTTI

All'emendamento 1.4008, al comma 314 dopo le parole: «vaccini (ATCJ07)», aggiungere: «e ai plasmaderivati di produzione regionale».

Conseguentemente, al comma 315, dopo le parole: «vaccini (ATCJ07)» aggiungere: «dei codici AIC relativi ai plasmaderivati di produzione regionale».

1.4008/3

BINETTI

All'emendamento 1.4008, al comma 315, terzo periodo, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» aggiungere: « e i farmaci orfani, con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento».

1.4008/4

PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, ACCOTO

All'emendamento 1.4008, al comma 315, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare, nel medesimo contratto e nella fattura elettronica, il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata».

1.4008/5

RIZZOTTI

All'emendamento 1.4008, al comma 316 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione di accordi definiti in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comprensivi anche dei *payback* per superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale e degli importi restituiti, anche sotto forma di extrasconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata e/o di accordi prezzi/volume sottoscritti in sede di negoziazione del prezzo».

1.4008/6

MALLEGNI

All'emendamento 1.4008, dopo il comma 320-bis, aggiungere i seguenti:

«320-ter. Presso il Ministero della Salute è istituito in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

320-ter. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

320-quater. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 653 ridurre di 2 milioni gli importi per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

1.4009/1

BARBARO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'emendamento 1.4009, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire le parole: «Sport e Salute spa», con le seguenti: «Sport e Salute – Coni Servizi Spa».

1.4009/2

BARBARO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'emendamento 1.4009, alla lettera d), capoverso comma 4, al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «"Commissioni parlamentari competenti "aggiungere le seguenti: "da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può, comunque, procedere alla nomina"».

1.4009/3

DAMIANI

All'emendamento 1.4009, lettera e), dopo il capoverso «361-septies», aggiungere i seguenti:

«361-octies. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, della legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:

a) i contratti tra concessionari e soggetti da questi incaricati della raccolta non possono contenere clausole che:

- 1) consentano il recesso immotivato da parte del concessionario;
- 2) consentano la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile, in assenza di comportamenti che integrano violazioni di natura penale o amministrativa in materia di gioco e delle norme disciplinanti la concessione;

b) il soggetto proprietario degli apparecchi da gioco che abbia subito la risoluzione del contratto o il recesso da parte del concessionario ha il diritto di ottenere da altri concessionari l'emissione dei nulla osta di messa in esercizio sostitutivi per i medesimi apparecchi.

361-novies II Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma».

1.4009/4

PARRINI

All'emendamento 1.4009, sopprimere la lettera g).

1.4009/5

SCHIFANI, GALLIANI

All'emendamento 1.4009, alla lettera g), capoverso «365-bis» sostituire le parole: «che lo statuto e i regolamenti del Coni e conseguentemente delle Federazioni» con le seguenti: «che i regolamenti delle Federazioni».

1.4009/6

PARRINI

All'emendamento 1.4009, alla lettera g), capoverso «365-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed in unico grado»;*
 - b) *al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine perentorio del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» con le seguenti: «entro 60 giorni dalla data d'impugnazione del provvedimento di ammissione di ammissione o esclusione di cui al primo periodo».*
-

1.4011/1

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

All'emendamento 1.4011, sostituire le parole: «aggiungere il seguente», con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «401-ter», inserire il seguente:

«401-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con esclusivo riferimento al personale non dirigente, non si applicano alle agenzie medesime. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse derivanti dai bilanci delle agenzie».

1.4011/2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

All'emendamento 1.4011, sopprimere i commi 401-bis e 401-ter.

1.4012/1

TURCO, PIRRO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, ACCOTO

All'emendamento 1.4012, sostituire le parole: «è elevato da tre a cinque» con le seguenti: «è elevato da tre a quattro».

1.4013/1

PRESUTTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO

All'emendamento 1.4013, al comma 526-bis, secondo periodo, le parole: «nella misura massima di 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro».

1.4013/2

MANCA

All'emendamento 1,4013, al comma 526-bis aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.4014/1

FERRO

All'emendamento 1.4014, dopo le parole: «degli immobili pubblici», inserire le seguenti: «o con destinazione pubblica.».

1.4015/1

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.4015, sostituire i commi da 611 a 620 con il seguente:

«611. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 10 gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compen-

sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.4015/2

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.4015, sostituire le parole da: «i seguenti» fino alla fine dell'emendamento con le parole: «il seguente: 611. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo tecnico politico, con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e delle rappresentanze delle imprese costruttrici e importatrici del settore automobilistico, per la redazione di linee guida per una proposta di istituzione, per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli di categoria MI di nuova fabbricazione, di una imposta e di un contributo parametrati al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km)».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 24.830.000;
2020: - 51.100.000;
2021: - 61.330.000.

1.4015/3

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.4015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 611, 612-bis, 612-ter, 612-quater e 612-quinques e 613 sono soppressi;

b) il comma 614 è sostituito dal seguente:

«614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019,2020 e 2021, un veicolo di ca-

tegoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO₂ g/km secondo i seguenti importi:

1) veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 KW: contributo euro 4.000;

2) per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 KW e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO₂, contributo euro 1.500;

3) per i veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO₂: contributo euro 1.500».

c) *i commi 617, 619, 620-bis, 620-ter, 620-quater, 620-quinques, 620-sexies, sono soppressi.*

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.4015/4

FERRO, DAMIANI

All'emendamento 1.4015, sostituire le parole da: «Sostituire i commi da 611 a 620», fino alla fine, con le seguenti: «Sopprimere i commi da 611 a 620».

1.4015/5

PIRRO, ACCOTO, PRESUTTO, GALLICCHIO, TURCO, MARCO PELLEGRINI

All'emendamento 1.4015, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 611, sostituire le parole: «inferiore a 45.000» con le seguenti: «inferiore a 50.000»;*

b) *al comma 612, dopo le parole: «deve essere intestato» aggiungere le seguenti: «da almeno dodici mesi» e sostituire le parole: «che sia» con le seguenti: «deve essere»;*

c) *al comma 612-ter, sostituire le parole: «consegnare il veicolo usato ad un demolitore» con le seguenti: «avviare il veicolo usato per la demolizione»;*

d) *sostituire il comma 612-quater con il seguente:*

«612-quater. Ai fini di quanto disposto comma 612-ter, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, an-

che per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione».

1.4015/6

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.4015, sopprimere i commi da 619 a 620-quinquies.

Conseguentemente, alla tabella A voci: «totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate», sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: – 60 milioni;
2020: – 70 milioni;
2021: – 70 milioni.

1.4015/7

GALLONE

All'emendamento 1.4015, dopo il capoverso «620-sexies» aggiungere il seguente:

«620-septies. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida"».

1.4016/1

PRESUTTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO

All'emendamento 1.4016, al comma 625-octies, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma

2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.4018/1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.4018, al comma 651-quater, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*). All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel PNAF sono riservate tre frequenze in banda UHF al servizio pubblico radiotelevisivo della Provincia autonoma di Bolzano per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691"».

1.4018/2

PRESUTTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO

All'emendamento 1.4018, al comma 651-sexies, capoverso 1031-bis, dopo le parole: «riassegnazione degli introiti», sono inserite le seguenti: «versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,» e il comma 651-undecies è sostituito dai seguenti:

«651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "293,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "344,4 milioni";

b) alla lettera c), le parole da: "25 milioni" fino a: "2019-2022", sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022".

651-duodecies. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020».

1.4019/1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.4019, sostituire il comma 653-ter, lettera b).

Conseguentemente, al comma 653-ter, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) le risorse strutturali di cui alla precedente lettera a) (Bandi ISI) sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la precedente annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro è ripartita con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2».

Conseguentemente, al comma 653-ter, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) per l'anno 2021 l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 653-octies e 653-nonies pari a 176,1 milioni di euro per attività e interventi di prevenzione operativa a favore di micro piccole e medie imprese e lavoratori che presentino requisiti di affidabilità correttezza e capacità di investimenti anche con riferimento a modelli organizzativi improntati al rafforzamento di legalità e gestione della sicurezza sul lavoro e della responsabilità sociale di impresa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

1.4019/2

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.4019, al comma 653-septies, sopprimere la lettera k).

1.4019/3

MANCA

All'emendamento 1.4019, al capoverso 653-septies, sopprimere la lettera k).

1.4019/4

ROMEO, RIVOLTA, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.4019, al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2019, allo scopo utilizzando per 60 milioni di euro le risorse iscritte sul medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, che sono corrispondentemente disaccantonate e rese disponibili in termini di competenza e di cassa, e di 50 milioni di euro nell'anno 2020», *con le seguenti:* «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro nell'anno 2019 e di 72 milioni di euro nell'anno 2020»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

b) Le risorse di cui Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.4020

I RELATORI

Al comma 518, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «è comunque consentita», aggiungere le seguenti: «agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;*

b) *al terzo periodo, sostituire: «2001», con «2011».*

1.5000/1

TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, PESCO

All'emendamento 1.5000, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso 29-bis, aggiungere il seguente:*

«29-ter. All'articolo 2, comma 6-*quinques*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";*

b) *al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.";*

c) *al quarto periodo le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: "dal 1° gennaio 2019"».*

1.5000/2

MANCA

All'emendamento 1.5000, al capoverso «29-bis», sostituire le parole: «sono esonerati dall'obbligo» con le seguenti: possono adempiere all'obbligo e sostituire le parole: «con riferimento alle fatture i cui dati» con le seguenti: «mediante la memorizzazione elettronica delle fatture e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri».

1.5000/3

MANCA

All'emendamento 1.5000, al capoverso «29-bis», dopo le parole: «i termini» aggiungere le seguenti: «i criteri e le modalità».

1.5000/4

MANCA

All'emendamento 1.5000, al capoverso «29-bis», dopo le parole: «e specifiche per tutelare» aggiungere le seguenti: «la protezione dei dati personali».

1.5000/5

MANCA

All'emendamento 1.5000, al capoverso «29-bis», sostituire le parole: «sono esonerati dall'obbligo» con le seguenti: «adempiono all'obbligo» e dopo le parole: «i cui dati sono inviati al Sistema Tessera sanitaria» aggiungere le seguenti: «, entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione».

1.5000/6

RIVOLTA, SOLINAS, FERRERO, ZULIANI

All'emendamento, 1.5000, dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:

«29-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, all'articolo 2 il comma 6-quinquies è sostituito dal seguente:

"Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'ar-

ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020."».

1.5000/7

BERGESIO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

All'emendamento 1.5000, dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:

«29-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni le associazioni Pro Loco che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 e che hanno optato per il regime di cui all'articolo 1, commi 54-89 della Legge 190 del 2014"».

Conseguentemente, alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 8 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede:

a) *mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421 per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021;*

b) *mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata.*

1.5000/8

BARBARO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'emendamento 1.5000, dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:

«29-ter. Al decreto legge del 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, all'articolo 10, il comma 02 è soppresso.

Conseguentemente, alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede:

a) *mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421 per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021;*

b) *mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata.*

1.5000/9

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.5000, dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:

«29-ter. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali".».

Conseguentemente, alla compensazione delle minori entrate previste, pari ad euro 300.000 annui a decorrere dal 2019 si provvedete mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.5001/1

MANCA

All'emendamento 1.5001, al capoverso 29-bis, dopo le parole: «i termini» aggiungere le seguenti: «i criteri e le modalità».

1.5001/2

MANCA

All'emendamento 1.5001, al capoverso 29-bis, dopo le parole: «e specifiche per tutelare» aggiungere le seguenti: «la protezione dei dati personali.».

1.5001/3

MANCA

All'emendamento 1.5001, al capoverso 29-bis, sostituire le parole: «possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1» con le seguenti: «adempiono all'obbligo della fatturazione elettronica.».

1.5001/4

MANCA

All'emendamento 1.5001, al capoverso 29-bis, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «della fatturazione elettronica.».

1.5002/1

MANCA

All'emendamento 1.5002, al capoverso 125-bis, sostituire le parole da: «25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 al 2022»

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022.».

1.5002/2

MANCA

All'emendamento 1.5002, al capoverso e il capoverso 125-ter, sostituire le parole da: «il Ministero dello sviluppo economico» fino a: «2018» con le seguenti: «i soggetti preposti e l'Anac possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza».

1.5003/1

BALBONI, RAUTI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, GASPARRI

All'emendamento 1.5003 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 181-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico».*

b) *nella parte conseguenziale aggiungere: «Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000;
2020: – 60.000;
2021: – 60.000».

1.5003/2

MARSILIO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.5003, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il capoverso «181-bis.», aggiungere il seguente:*

«181-ter. Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2019:
CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.

2020:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2021:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2) *nella parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Conseguentemente, alla missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie locali", programma 2.5 "Rapporti finanziari con gli enti territoriali", azione "Interventi di settore a favore delle Regioni" apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2021:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

1.5003/3

PATUANELLI, MONTEVECCHI, ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO

All'emendamento 1.5003, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«181-ter. Al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell'istituto per la storia del Risorgimento Italiano, è autorizzata a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.»

b) *sostituire il «Conseguentemente» con il seguente:*

«Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 4.150.000;

2020: - 4.150.000;

2021: - 4.150.000».

1.5004/1

DE VECCHIS, RIVOLTA

All'emendamento 1.5004, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g) al comma 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "nei luoghi di lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", fermo quanto previsto dai commi 163 e 183 del presente articolo";

b) alla lettera a), le parole "Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'art. 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione" sono soppresse;

c) alla lettera c) le parole: "anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'art. 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione" sono sostituite dalle seguenti "anche mediante le procedure di cui all'articolo 3 comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350";

d) alla lettera e) dopo le parole "di cui alla presente lettera" sono aggiunte le seguenti "nonché alla lettera d)";

e) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) le risorse che affluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui"».

1.5006/1

PATUANELLI, MONTEVECCHI, ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO

All'emendamento 1.5006, dopo il capoverso «349-bis», aggiungere, infine, il seguente:

«349-ter. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero è destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.5009/1

MANCA

All'emendamento 1.5009, sostituire il comma 436, con il seguente:

«436. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2 le parole: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.5009/2

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

All'emendamento 1.5009, capoverso «436-bis» dopo le parole: «10 dicembre 2018, n. 132,» inserire le seguenti: «alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate"»

1.5009/3

MALLEGNI

All'emendamento 1.5009, dopo il capoverso «436-bis» aggiungere il seguente:

«436-ter. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allo-

cazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».

1.5010/1

MANCA

All'emendamento 1.5010, al capoverso «509-duodecies», lettera a) le parole: «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento».

Conseguentemente, al capoverso 309-quindecies, lettera a) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

1.5010/2

MANCA

All'emendamento 1.5010, al capoverso «509-duodecies», lettera a) le parole: «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».

Conseguentemente, al capoverso 309-quindecies, lettera a) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.5011/1

STEGER

All'emendamento, 1.5011, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«510-*sexies*. Le disposizioni recate dal comma 510-*septies* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore dal 10 gennaio 2019.

510-*septies*. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che diano luogo a effetti negativi sulla finanza della Regione Trentino – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite misure volte ad assicurare la neutralità finanziaria delle predette disposizioni legislative statali nei confronti dei medesimi enti, in conformità alle procedure previste dai rispettivi Statuti ovvero mediante le relative norme di attuazione. Nelle more della definizione delle misure previste dal periodo precedente, l'entità degli effetti negativi, quantificata dalla Regione Trentino – Alto Adige e dalle Province autonome sulla base degli ultimi dati disponibili, è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze ed è scomputata dagli accantonamenti o dalle altre misure poste a carico della Regione e delle Province autonome a titolo di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare";».

1.5012/1

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI

All'emendamento 1.5012, al comma 582-bis, sopprimere le parole: «Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sono autorizzate» con le seguenti: «Sono autorizzate».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.975 milioni di a decorrere dall'anno 2019 e a 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.5012/2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.5012, al comma 582-bis, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25

milioni» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 50 milioni».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «0,7».

1.5012/3

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI

All'emendamento 1.5012, al comma 582-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

1.5012/4

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

All'emendamento 1.5012, al comma 582-bis, sopprimere le parole: «, maggiore dell'1,10».

1.5012/5

BOLDRINI, IORI, RAMPI, VALENTE, MARGIOTTA, CUCCA, ROJC, ROSSOMANDO, ALFIERI, RICETTI, MAGORNO, STEFANO, ASSUNTOLA MESSINA, FERRAZZI, GIACOBBE, BELLANOVA, PITTELLA, VATTUONE, PARENTE

All'emendamento 1.5012, al comma 582-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle spese per i mutui accesi per la riparazione di danni causati sugli edifici universitari dagli eventi sismici verificatisi dal 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.5012/6

PAGANO

All'emendamento 1.5012, dopo il capoverso «582-bis.» inserire i seguenti:

«582-ter Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione contigua rispetto a quella della sede di provenienza sono attribuiti incentivi finanziari pari alla metà del

costo a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

583-quater In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca».

1.5012/7

BERARDI, CONZATTI

All'emendamento 1.5012, dopo il capoverso «582-bis», inserire il seguente:

«582-ter. All'articolo 58, comma 1, lettera *d*) di modifica dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare il punto 5)».

1.5013/1

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«608-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1, e della definizione del relativo piano di sviluppo strate-

gico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019

5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: – 7.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 25.000.000.

1.5013/2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«608-bis. Dopo l'articolo 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.

2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 10 gennaio al 31 luglio 2020.

3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 10 settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.

4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio."».

1.5013/3

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

"608-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole da: la quota di riparto' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto

dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona"».

1.5013/4

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«608-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crolli del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata per l'anno 2019 la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;
2020: - 0;
2021: -.

1.5013/5

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«608-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con

le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000,000";

b) al comma 5 sostituire le parole: "2, 3 e 4" con le seguenti: "2, 3, 4 e 4-bis."»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;
2020: - ;
2021: - .

1.5013/6

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere infine il seguente comma:

«608-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre deroghe alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per 1 anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.5013/7

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere infine il seguente comma:

«608-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 1 sostituire le parole: "operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova" con le seguenti: "operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro",

c) al comma 4, sostituire le parole: "a 19 milioni" con le seguenti: "a 55 milioni".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 36.000.000;

2020: – ;

2021: – .

1.5013/8

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere infine il seguente comma:

«608-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:

«11-bis. – (*Ulteriori misure per la città di Genova*) – 1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione della Casa della Salute.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: – 4.000.000;

2020: – ;

2021: – .

1.5013/9

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere infine il seguente comma.

«608-bis. Al fine di promuovere il ripristino della viabilità stradale e ferroviaria, delle strutture pubbliche portuali e delle attività economiche, delle aree della regione Liguria che sono state colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.5013/10

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

All'emendamento 1.5013, sostituire le parole «il seguente» con le parole: «i seguenti» e aggiungere infine il seguente comma:

«608-bis. Al fine di favorire la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle periferie urbane della città di Genova nonché alla diffusione, in quelle stesse aree, delle attrezzature sportive, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 21 dicembre 2016, n. 297, sono incrementate nella misura di euro 17.000.000 per l'anno 2019.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 17.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.5013/11

BONFRISCO, SAPONARA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'emendamento 1.5013, dopo il comma 608 è inserito il seguente:

«608-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi catastrofali, i Sindaci dei Comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi catastrofali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5000/1

VERDUCCI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) all'articolo 50-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4) alla fine del comma 3-*quinquies* aggiungere le seguenti parole: ", ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite". La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*. pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.0.5000/2

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

All'emendamento 1.0.5000, al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "«e sono estese oi periodi di imposta 2019 e 2020". Per tali periodi di imposta non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente».

Conseguentemente, aggiungere infine le seguenti parole: «e al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.0.5000/3

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'art. 20 comma 11 del d.lgs 25 luglio 2017 n. 17, la parola "nonché" è sostituita con le seguenti: "nonché al personale dirigenziale del ruolo amministrativo e professionale del servizio sanitario nazionale, e"».

1.0.5000/4

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma , dopo la lettera h, inserire la seguente:

«*h-bis*) a decorrere dal 10 gennaio 2019, l'art. 52-*quater* del decreto legge n. 50/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, modificato dall'art 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così modificato:

"1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale se-

condo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, adegua il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente le lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, sono abrogate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato."».

1.0.5000/5

CANGINI, MALLEGNI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Le disposizioni di cui all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 20.000.000,00;

2020: – 20.000.000,00;

2021: – 20.000.000,00.

1.0.5000/6

CATALFO, MATRISCIANO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità di quelle approvate successivamente al 1 gennaio 2014 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

1) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

2) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

3) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

4) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

5) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

6) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1 gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dal giorno di approvazione di ciascuna di graduatoria.».

1.0.5000/7

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste" sono sostituite dal: "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-bis la parola: "approva" è sostituita da: "può approvare"».

1.0.5000/8

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 232, comma 2, le parole: "all'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "fino all'esercizio 2020"».

1.0.5000/9

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1",

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2019, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

1.0.5000/10

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

1.0.5000/11

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018".

1.0.5000/12

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al paragrafo 2 "Il gruppo amministrazione pubblica" del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 3.1 le parole: "In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile." sono sostituite dalle seguenti: "In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2019, non sono considerate le socie a quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

b) al punto 3.2 le parole: "la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti" sono sostituite dalle seguenti: "la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente, dispone di una quota significativa di voti"».

1.0.5000/13

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2022"».

1.0.5000/14

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici"».

1.0.5000/15

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

1.0.5000/16

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n.147, terzo periodo, le parole: "2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.0.5000/17

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/18

TESEI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/19

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: "Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997", nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per "opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma».

1.0.5000/20

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 515, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti: "Con riferimento ai comuni alle province e alle loro forme associative, il termine di cui al primo periodo è prorogato al triennio 2019-2021 e la valutazione dei risparmi da conseguire viene effettuata sulla base di linee guida proposte dell'AGID relative alle misure di riduzione della spesa adottabili dai medesimi enti locali, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Unione delle province italiane, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da concludere entro il 30 giugno 2019. In mancanza di accordo, l'AGID provvede alla pubblicazione delle linee guida entro il 31 luglio 2019».

1.0.5000/21

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 si intendono prorogate al 10 gennaio 2020».

1.0.5000/22

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

All' articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/23

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al punto 3.1 del paragrafo 3 "Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo" del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento all'esercizio 2020 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.";

b) le parole: "Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2020, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento"».

1.0.5000/24

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1".

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni ri-

guardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7"».

1.0.5000/26

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione"».

1.0.5000/27

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.0.5000/28

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 880 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 e 2017";

b) e parole: "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "pos-

sono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa, rispettivamente, dell'esercizio 2017 e 2018";

c) le parole: "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se, rispettivamente, entro l'esercizio 2018 e il 30 aprile 2019"».

1.0.5000/29

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno all'75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

sostituire le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *con le seguenti:* «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»;

sostituire le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *con le seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio».

1.0.5000/30

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 le parole:

"Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/31

TESEI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni"».

1.0.5000/32

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, TURCO, ACCOTO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di continuare a garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione assicurato dalle previsioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è disposta la proroga, per tale triennio, dell'erogazione di apposito contributo in favore dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate, in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale del predetto ente, per una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate; l'erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'ente. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile per l'anno 2020, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti periodi. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del precedente periodo, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente per l'anno 2021, in conformità alle disposizioni dettate dal primo e secondo periodo».

1.0.5000/33

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, le quote di accantonamento relative ai costi di chiusura delle discariche e di gestione post chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla lettera a-bis) si provvede entro un limite massimo di spesa paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 653.

1.0.5000/34

VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione"».

1.0.5000/35

VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2020"».

1.0.5000/36

DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2020"».

1.0.5000/37

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2019, nei caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."».

1.0.5000/38

Marco PELLEGRINI, TURCO, ACCOTO, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2023"».

1.0.5000/39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*). All'articolo 13, comma 14-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3, lettera a-bis), valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.5000/40

ACCOTO, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, TURCO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

1.0.5000/41

DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, terzo periodo, le parole: "2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.0.5000/42

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-*bis.* In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

1.0.5000/43

DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/44

DAL MAS, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per gli anni dal 2014-2019," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2021,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.0.5000/45

MALLEGGI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogato anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.760 milioni di euro annui».

1.0.5000/46

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Articolo 1-bis", comma 3 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Il termine del 31 dicembre 2018 di cui all'articolo 10 comma 4-bis del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2022».

1.0.5000/47

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, TURCO, ACCOTO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019»;

2) all'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «a decorrere dalla data del

31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019»;

3) le previsioni di cui ai numeri 1) e 2) non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.0.5000/48

CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al secondo periodo, le parole: "entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della", con le seguenti: "entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla"».

1.0.5000/49

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 10 gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 10 gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 10 gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 10 gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 10 gennaio 2019"».

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.0.5000/50

CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al secondo periodo, le parole: "entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della", con le seguenti: "entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla"».

1.0.5000/51

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: "Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997", nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per "opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma».

1.0.5000/52

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'art. 1 comma 56 della legge 208 del 2015, sostituire il periodo: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse." con il seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse."».

1.0.5000/53

PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 653 in misura pari a 48 milioni per il 2019, 148 milioni per il 2021 e 185 milioni a decorrere dal 2022.

1.0.5000/54

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre

2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 10 ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020;

a-ter) le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 10 gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2019.».

1.0.5000/55

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 10 ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

a-ter) le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 10 gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché

questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2019.».

1.0.5000/56

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.0.5000, all'articolo 1-bis, comma 3 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018".»

Conseguentemente, sopprimere il comma 643.

1.0.5000/57

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. Al comma 515, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento ai comuni alle province e alle loro forme associative, il termine di cui al primo periodo è prorogato al triennio 2019-2021 e la valutazione dei risparmi da conseguire viene effettuata sulla base di linee guida proposte dell'AGID relative alle misure di riduzione della spesa adottabili dai medesimi enti locali, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Unione delle province italiane, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da concludere entro il 30 giugno 2019. In mancanza di accordo, l'AGID provvede alla pubblicazione delle linee guida entro il 31 luglio 2019".»

1.0.5000/58

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le seguenti: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

1.0.5000/59

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019"».

1.0.5000/60

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 880 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 e 2017";

b) le parole: "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa, rispettivamente, dell'esercizio 2017 e 2018";

c) le parole: "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti "Tali risorse

confluiscono nel risultato di amministrazione se, rispettivamente, entro l'esercizio 2018 e il 30 aprile 2019"».

1.0.5000/61

CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 10 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".».

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.0.5000/62

DAMIANI, RONZULLI, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 916, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020"».

Conseguentemente, le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 entrano in vigore dal 10 gennaio 2021.

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.0.5000/63

VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 221 del 2015 si intendono prorogate al 10 gennaio 2020».

1.0.5000/64

MARSILIO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.0.5000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis.) All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";

2) *nella parte consequenziale aggiungere in fine il seguente periodo:*

Conseguentemente:

1) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;

2020: – 100.000.000;

2) *al comma 653, sostituire le parole: "57,16 milioni di euro per l'anno 2019 e: "205,9 milioni di euro per l'anno 2021" rispettivamente con le seguenti: "7,16 milioni di euro per l'anno 2019" e: "105,9 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.5000/65

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI, BERARDI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di

armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi). Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

- a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei periodi precedenti, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni. Al termine della consultazione di cui al comma 386-*septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 4, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386-*sexies* in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386-*undecies* in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e*

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 138, primo periodo.

1.0.5000/66

RIPAMONTI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019».

1.0.5000/67

LONARDO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».

1.0.5000/68

MISIANI

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai Fini

dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi».

Conseguentemente al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «33,16 milioni di euro per l'anno 2019».

1.0.5000/68-bis

DURNWALDER

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 4, lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/69

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al l'emendamento 1.0.5000, al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.0.5000/70

IANNONE, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole; "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

2) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».

1.0.5000/70-bis

DURNWALDER

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 5, lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/71

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis.)* Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2019"».

Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

Categoria di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

1.0.5000/72

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2019"».

Conseguentemente, i tempi indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio sono rispettivamente prorogati di due anni.

1.0.5000/73

RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 5-*bis* le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata di un anno"».

1.0.5000/74

FERRO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*. Per le finalità previste dal comma 888 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stanziati 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente alle infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Verona».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

1.0.5000/75

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 6, sopprimere la lettera a).

1.0.5000/76

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «e per l'anno 2019» con le seguenti: «e per gli anni 2019 e 2020».

1.0.5000/77

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 6, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

a-ter) ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139.».

1.0.5000/78

MOLES

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la validità della graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, è prorogata sino al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, al comma 233, lettera c), dopo le parole: «unità dirigenziale di livello non generale», sopprimere la parola: «anche».

1.0.5000/79

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 50-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.960 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.0.5000/80

PICHETTO FRATIN, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 6, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "anno 2018" con: "anno 2019"».

1.0.5000/81

RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, al capoverso «comma 6», dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2019"».

1.0.5000/82

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 6, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del sostituire le parole: "anno 2018" con: "anno 2019"».

1.0.5000/83

RIZZOTTI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019";

2) al comma 2, dopo le parole: "2019" sono aggiunte le seguenti: "e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020";

3) al comma 2, lettera *b*), dopo le parole: "2019" aggiungere le seguenti: "e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020"».

1.0.5000/84

RIZZOTTI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 118 del decreto legislativo 193 del 2006, sostituire le parole: "10 gennaio 2019" con le seguenti: "10 gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati a a produzione alimentare, e dal 10 gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"».

Conseguentemente all'articolo 8 del decreto legislativo 90 del 1993, sostituire le parole: «10 gennaio 2019» con le seguenti: «10 gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 10 gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione».

1.0.5000/85

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis» al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

1.0.5000/86

CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 142 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è sospeso. La sospensione si interpreta nel senso che l'iscritto prosegue gli studi sino al conseguimento del diploma».

1.0.5000/87

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

All'emendamento 1.0.5000, all'articolo «1-bis», al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 settembre 2019";

2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: "10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 settembre 2019";

3) all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020. È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal numero 3) della presente lettera"».

1.0.5000/88

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 8, lettera b), punti 1 e 2, sostituire le parole: «10 settembre 2019» con le seguenti: «30 maggio 2019».

1.0.5000/89

BINETTI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il termine di applicazione del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, recante il "Regolamento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo" di cui all'articolo 7, comma 2, è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2020, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico- valutativo. Alle prove di esame relative all'anno 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445».

1.0.5000/90

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/91

MANCA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/92

MARSILIO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «14 settembre 2021» con le seguenti: «14 settembre 2024».

1.0.5000/93

MODENA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 9, alla lettera e), sostituire la parola: «sette» con la parola: «otto».

1.0.5000/94

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.0.5000, al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis.*) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, inserire il seguente:

"*3-bis.* La proroga prevista dal codice di procedura civile terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

1.0.5000/95

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvaguardare i livelli occupazionali degli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa e di dare piena e completa esecuzione al piano industriale di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Agenzia Industrie Difesa, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n.190 e comunque nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito

esame-colloquio, il personale dirigenziale che si trovi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio presso l’Agenzia Industrie Difesa con contratto determinato al 31 dicembre 2018;

b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c) abbia maturato o maturi al 31 dicembre 2018, almeno 4 anni di servizio (anche non continuativi), negli ultimi otto».

1.0.5000/96

MALLEGNI

All’emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i), è sostituita con la seguente:

"i) per le attività turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito".».

1.0.5000/97

PICHETTO FRATIN, VITALI

All’emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al terzo comma dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 "; dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti

agrari con l'assistenza" inserire le seguenti: ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

1.0.5000/98

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11"; dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" inserire le seguenti: ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

1.0.5000/99

BERUTTI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 11 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020".

a-ter) All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020"».

1.0.5000/100

BERUTTI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 " sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.0.5000/101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.0.5000, al comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: " tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.0.5000/102

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "delle operazioni", inserire le seguenti: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario"».

1.0.5000/103

PICHETTO FRATIN, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "delle operazioni", inserire le seguenti: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario"».

1.0.5000/104

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole medesimi piani, inserire le seguenti: ", anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinarie prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».

1.0.5000/105

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole medesimi piani, inserire le seguenti: ", anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinarie prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».

1.0.5000/106

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 12, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

1.0.5000/107

VERDUCCI

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al

citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

12-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.0.5000/108

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»;

– *le parole* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio».

1.0.5000/109

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 12, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 175, le parole "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro ventiquattro mesi"».

1.0.5000/110

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«*12-bis*. All'articolo 2, comma *3-bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.0.5000/111

RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«*12-bis*. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 mesi"».

18.5000/1

LAUS

-All'emendamento 18.5000, dopo il comma 27-bis aggiungere il seguente:

«*27-ter*. Il fondo di cui alla legge n. 181 del 1989 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per l'anno 2020

destinati ad azioni infrastrutturali e di supporto alle imprese connessi all'Area di Crisi Industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro dell'area metropolitana di Torino.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;
2020: - 40.000.000;
2021: - .

1.5 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *cracker* ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni"».

1.23 (testo 2)

BAGNAI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lefte finanziaria 2008)", e successive modifiche.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.29 (testo 2)

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e alla lettera d-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.32 (testo 2)

ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, lettera a), capoverso 55, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività econo-

niche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Ai relativi oneri pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2019, 5,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2023 al 2026, 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.206 (testo 2)

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 32 sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 500 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.327 (testo 2)

GIROTTI, CASTALDI, LANZI, PARAGONE, ANASTASI, VACCARO, PATUANELLI, RIPAMONTI, MARTI, GALLICCHIO, ACCOTO, Emanuele PELLEGRINI, PESCO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 14:

1) le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 2-bis, le parole: "nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2018 al 2020";

b) alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis) al comma 1-*sexies*.1, dopo le parole: "da 1-*bis* a 1-*sexies*" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle del comma 1-*sexies*.2.";

2-*ter*) dopo il comma 1-*sexies*.1 è inserito il seguente comma:

"1-*sexies*.2. A decorrere dal 10 gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2020, per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-*sexies*, realizzate in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

Conseguentemente,

a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «155,9 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: -100.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.338 (testo 2)

SACCONE

Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1.367 (testo 2)

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.428 (testo 2)

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023».

1.487 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 57, inserire i seguenti:

«57-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".

57-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

57-quater. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

57-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 57-bis a 57-quater, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE».

1.568 (testo2)

ROMEO, CORBETTA, MIRABELLI, BERNINI, LAFORGIA, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, CRAXI, CIRIANI, RIVOLTA, RAMPI

Al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo: «A valere sul fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027».

1.573 (testo 2)

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 59 inserire il seguente:

«59-bis. Un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capo luogo di Provincia».

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

1.600 (testo 2)

COMINCINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. All'onere derivante dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.603 (testo 2)

GALLONE, VITALI, GALLIANI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida"».

1.609 (testo 2)

PEPE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni".

b) al comma 511, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche";

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari;

c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma:

"523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516";

d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e" sono sostituite dalle seguenti parole: «"i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine" sono inserite le seguenti parole: "e comunque non oltre il termine di 120 giorni e le parole: "nomina un commissario *ad acta*" sono sostituite con le seguenti: "nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.";

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario".

85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

"11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario".

85-*quater*. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi"».

Conseguentemente, al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 20337» sono sostituite con le seguenti: «di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 1.800.000;

2020: – 1.800.000;

2021: – 1.800.000.

1.642 (testo 2)

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

«65-bis. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate dei 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui del 50 per cento potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: – 4.000.000.

1.654 (testo 2)

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«4. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano inviati successivamente al 10 aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrono alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019"».

1.676 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

«67-bis. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.

67-ter. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della "Società Dante Alighieri"».

Conseguentemente, alla tabella B, voce del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 9.725.000.

1.705 (testo 2)

BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, SAVIANE, MORONESE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«85-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

85-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-bis siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

85-quater. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

85-quinquies. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

85-sexies. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-bis, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e del l'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

85-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-bis a 85-sexies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo 421».

1.770 (testo 2)

SICLARI

Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:

«96-bis. È autorizzata, per il triennio 2019-2021 la spesa di euro 30 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

96-ter. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" di cui al precedente articolo.

96-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 96-ter».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

1.778 (testo 3)

ROMEO, RIVOLTA

Dopo il comma 101, inserire i seguenti:

«101 -bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio 2000 alla data

del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-*quinquies* o dal comma 101-*sexies*.

101-*ter*. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-*quinquies* o dal comma 101-*sexies*, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

101-*quater*. Ai fini del comma 101-*bis* e del comma 101-*ter*, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.

101-*quinquies*. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 101-*quater*, i debiti di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00;

2) al 20 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;

3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo

di aggio sulle somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

101-sexies. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma *101-quater*, ai fini del comma *101-bis* e del comma *101-ter*, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma *101-septies* la procedura di liquidazione di cui all'articolo *14-ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma *101-bis* e al comma *101-ter* di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a*) del comma *101-quinquies*, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma *101-quinquies*. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma *101-septies* è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo *14-quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

101-septies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma *101-bis* e al comma *101-ter* rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma *101-quater* o al comma *101-sexies* e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma *101-octies*.

101-octies. Il versamento delle somme di cui al comma *101-quinquies*, lettere *a*) e *b*), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

101-novies. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma *101-octies*, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

101-decies. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma *101-septies*, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi *101-quater* e *101-sexies* o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma *101-bis* e al comma *101-ter* e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi *101-bis* e *101-ter*.

101-undecies. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma *101-decies*, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti

nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 101-*septies*, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 10 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

101-*duodecies*. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 101-*bis* e 101-*ter*.

101-*terdecies*. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 101-*quater* del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

101-*quaterdecies*. All'esito del controllo previsto dal comma 101-*terdecies* del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

101-*quindecies*. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 101-*quaterdecies*, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine

di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

101-*sedecies*. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «137.017.000 per l'anno 2019, di euro 7.958.000 per l'anno 2020, di euro 88.820.000 per l'anno 2021».

1.797 (testo 3)

PIRRO, PRESUTTO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del Piano provvede LICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;*

b) *al comma 108, sopprimere le parole: «speciali classi di» e dopo le parole: «di uno o più Fondi per il Venture Capital» aggiungere le seguenti: «o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital.»;*

c) *al comma 109, sopprimere le parole: «comprese quelle di classe speciale.»;*

d) *dopo il comma 110, inserire il seguente:*

«110-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-*octies*.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito a condizione che detti investimenti siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.»;

e) dopo il comma 111, inserire i seguenti:

«111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 88, sostituire le parole: "fino al 5 per cento" con le seguenti: "fino al 10 per cento";

2) al comma 89, dopo le lettere a) e b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) quote o azioni di Fondi di *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.";

3) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo".

111-bis.1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituiti a decorrere dal 10 gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

111-bis.2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

111-bis 3. Sono Fondi di Venture Capital ai fini di cui al comma 111-bis 2 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che, in qualità di investitori privati indipendenti, destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/3 61/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

111-bis.4. Le disposizioni di cui ai commi da 111-bis.1 a 111-bis.3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli orientamenti 2014/C19/04 sugli aiuti di stato destinati a promuovere investimenti del finanziamento del rischio o, se del caso, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI al finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

111-bis.5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 111-bis.1 a 111-bis.4, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche.

111-ter. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in

misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di *Venture Capital* ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al *Venture Capital* di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. 111-*quater*. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: "lettera *m-undecies-bis Business Angel*: investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio".

111-*quinquies*. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

e) al comma 112, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: da non più di 36 mesi' sono sostituite dalle seguenti: da meno di 7 anni".

f) dopo il comma 112, inserire il seguente:

"112-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 111-*quinquies* e al comma 112, lettera *c)*, sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

g) sopprimere il comma 154».

1.877 (testo 2)

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

*Al comma 128, sostituire le parole da: «il 3 per cento» fino a fine con le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione o emessi da piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*. 1) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 o in pic-*

cole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio, e per almeno».

1.1015 (testo 2)

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.».

1.1054 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 142, sono aggiunti i seguenti:

«142-bis. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego", aggiungere le seguenti parole «o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega

delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi", e dopo le parole: "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole: "e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 limitatamente agli effetti finanziari previsti e finanziati dalla predetta legislazione regionale".

142-ter. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego", aggiungere: "qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale".

142-quater. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere "o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni"».

1.1055 (testo 2)

BAGNAI

Dopo il comma 142 inserire i seguenti commi:

«142-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione

di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23".

142-ter. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

142-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 142-*bis*. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle Università aventi sede nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso"».

1.1060 (testo 2)

DE VECCHIS, RIVOLTA

Dopo il comma 142, inserire il seguente:

«142-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n.157 del 2013, come modificato dall'articolo 12-*bis* del decreto legge n.148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017 si applicano ai lavoratori dipendenti di Enav S.p.a.».

1.1182 (testo 2)

FANTETTI

Dopo il comma 152, inserire i seguenti:

«152-*bis*. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.

152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 152-bis, pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421».

1.1257 (testo 2)

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'articolo 1, al comma 157 le parole: "3.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro".

Conseguentemente,

il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 3 milione di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il medesimo fondo è integrato di 15,5 milioni per l'anno 2020.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:

2019: + 3.000.000;

2020: + 4.500.000;

2021: + 10.000.000.

1.1264 (testo 2)

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 160 sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 e per l'anno 2020».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.

1.1328 (testo 2)

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

Dopo il comma 177, inserire i seguenti:

«177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019".

177-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.";

b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del dodici per cento.";

c) all'articolo 173, comma 4, le parole: "al 15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";

d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";

e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";

f) all'articolo 181, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma.";

g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 323, inserire i seguenti:

«323-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

"23-ter.

(Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo.

4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992."

323-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019».

1.1333 (testo 2)

LUCIDI

Dopo il comma 179 aggiungere il seguente:

«179-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, le parole: "prestiti concessi", sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo".

2) al comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 c.p.c".

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile.

c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, la parola: "prestiti" è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma»;

2) al comma 4, lettera *c)*, le parole: "i crediti" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti sotto qualsiasi forma".

1.1349 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:

«182-*bis*.

1 Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di

potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nei limiti di spesa di euro 1 milione per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1358 (testo 2)

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:

«187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.

187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli

uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

187-*quater*. Per le medesima finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

187-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 187-*bis*, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 34-*ter*, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da «presta servizio» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato».

1.1416 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:

«208-bis. Al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, le risorse disponibili a legislazione vigente per le definizioni dei massimali di cui al comma 3 del citato articolo 10, sono incrementate di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio annuale della spesa effettuata con contestuale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modo da assicurare che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dall'onere previsto, al maggior onere si provvederà, su indicazione del Ministero dell'interno, mediante riduzione degli stanziamenti relativi a spese di parte corrente di natura non obbligatoria, iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1417 (testo 2)

CANTÙ

Dopo il comma 289, inserire il seguente:

«289-bis. All'articolo 3, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In via sperimentale, per l'anno 2019, le regioni che nell'ultimo anno disponibile rientrano tra le cinque regioni eligibili ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono destinare, previa autorizzazione del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria che verifica l'equilibrio economico della regione, quota del concorso statale al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard alla copertura delle somme di cui al comma 5, lettera c).».

1.1453 (testo 2)

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:

«211-bis. "L'Accademia Nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo, 1 comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021. Al predetto onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di all'art. 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

211-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 250.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 203.855;
2020: - 340.598;
2021: - 426.377.

1.1475 (testo 2)

RUBBIA, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

«218-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole: "è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.", sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019".

218-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a concorrenza di tutti i posti vacanti e disponibili».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 432, le parole: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) all'articolo 1, comma 460, le parole: «di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.620.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.565.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028»;

c) alla Tabella A, l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto di 3,23 milioni di euro per l'anno 2019.

1.1480 (testo 2)

ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

Dopo il comma 8-*sexies* è inserito, come di seguito, il comma 8-*septies*: "La società di gestione di cui al comma 1 può istituire fondi comuni di investimento immobiliare per l'acquisto di beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria nell'ambito di procedure cautelari derivanti da posizioni debitorie nei confronti dell'erario ed idonei per caratteristiche a costituire oggetto di pignoramento immobiliare ai sensi della normativa vigente; l'acquisto avviene ad un prezzo determinato nel rispetto della normativa in materia di fondi comuni di investimento immobiliare e secondo modalità e procedure da definirsi con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la società di gestione del risparmio di cui al precedente comma 1"».

1.1506 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'articolo 1, dopo il comma 231, sono inseriti i seguenti:

«231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

231-ter. All'onere derivante dal comma 231-bis pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

Conseguentemente,

al comma 157 le parole: «3.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».

1.1531 (testo 2)

TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI, ROMANO

Al comma 233, apportare le seguenti modifiche:

1. *all'alinea, dopo le parole: «nei luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti: «, fermo quanto previsto dai commi 163 e 183 del presente articolo»;*

2. *alla lettera a), le parole: «Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'art. 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione» sono soppresse;*

3. *alla lettera c) le parole: «anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'art. 30, comma 2-bis, e dell'art. 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione», sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante le procedure di cui all'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350»;*

4. *alla lettera e) dopo le parole: «di cui alla presente lettera», sono aggiunte le seguenti: «nonché alla lettera d)»;*

5. *dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) le risorse che affluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui».*

1.1549 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 238 inserire il seguente:

«238-bis. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1550 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 238 è aggiunto il seguente:

«238-*bis*. In attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LLS), videointerpretariato a distanza nonché per favorire Fusò di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia" il cui stanziamento è traferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

238-*ter*. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 238-*bis* è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

238-*quater*. Con decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 238-*bis*. All'onere derivante dai commi 238-*bis* e 238-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1561 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 239 sono aggiunti i seguenti:

«239-*bis*. Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.

239-*ter*. Il Fondo di cui al comma 239-*bis* è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

- b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;
- c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

239-*quater*. All'attuazione dei progetti di cui al comma 239-*ter* possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.

239-*quinquies*. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 239-*bis* è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. .

239-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione università e ricerca sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo. All'onere derivante dai commi 238-*bis* e 238-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1569 (testo 2)

NISINI

Sostituire i commi da 240 a 242 con i seguenti:

240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli Istituti Tecnici Superiori, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.

242. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.

242-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

242-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.1607 (testo 2)

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità". Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-bis è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-quater. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia-A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-bis secondo periodo».

Conseguentemente:

a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

1.1612 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:

255-bis. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e

al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non auto sufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

255-ter. All'onere derivante dal comma 255-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.1614 (testo 3)

ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi da 256 a 267 con i seguenti:

256. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 10 gennaio 2018, del mancato rispetto in ogni caso degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche in corso del rapporto.

257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori o coltivatori diretti, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 256 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

258. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), e

i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies*, del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

259. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 257 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.

260. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 257 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.

261. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256, Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.

262. L'indennizzo di cui al comma 259 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

263. L'indennizzo di cui al comma 260 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

264. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponi-

bili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257 e dalla dichiarazione di cui al comma 262, è inviata al Ministro dell'economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell'ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

265. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

266. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

267. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 10 gennaio 2007, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

267-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni dalla legge, 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari». In conseguenza il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31/12/2019.

267-*ter*. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all'attuazione dei commi da 256 a 267-*ter* nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 259, nonché il numero stimato dei risparmiatori che

hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.

267-*quater*. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256 del presente articolo. Al comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi».

1.1623 (testo 2)

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

267-*bis*. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi, aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 TUE».

1.1705 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 282, inserire il seguente:

«282-bis. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 10 gennaio 2019, l'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti».

1.1707 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 282, inserire il seguente:

282-bis. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto le-

gislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'Inail, a decorrere dal 10 gennaio 2019 trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno *standard* nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal governo.

282-ter. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 282-*bis*, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

282-quater. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

282-quinquies. L'importo di cui al comma 282-*bis* può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 282-*bis* maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.

282-sexies. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

282-septies. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 282-*bis* a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

282-octies. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.

1.1728 (testo 3)

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 274, sono inseriti i seguenti:

«274-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome. 274-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma 274-ter, la regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.

274-quinquies. Le regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 90 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma 274-ter, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

274-sexies. All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 274-ter, il comma 3».

1.1757 (testo 2)

BERTACCO, BONFRISCO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-bis. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019.", sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2019".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle misure in esame, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.

1.1777 (testo 2)

ENDRIZZI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 307;

b) al comma 649:

1) premettere le seguenti parole: «Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio».

1.1845 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 337, al terzo periodo, sopprimere le parole: «anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.»

Conseguentemente:

Al comma 337 la cifra «230» è sostituita dalla seguente «240».

Conseguentemente:

Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

1.1895 (testo 2)

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:

361-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

6-bis «Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del precedente comma 5; siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale; oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono assegnate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE».

1.1944 (testo 2)

RENZI, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con ulteriori 1 milione di euro per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a un milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1985 (testo 2)

RUFA, VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 380, inserire il seguente:

380-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» con le seguenti: «di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021».

1.2105 (testo 2)

ROMEO

Dopo il comma 386, inserire i seguenti:

386-bis. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter: Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Pro-

vince autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-quater: Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

386-quinquies: Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-sexies: Il Comitato termina i suoi lavori entro e non oltre cinque anni dalla data della sua costituzione. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-septies: Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi *386-quater* e *386-quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-octies: Al termine della consultazione di cui al comma *386-septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a*), comma *386-quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un *pool* di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-novies: Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-decies: Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma *386-novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.

386-undecies: Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di anni cinque.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 386-sexies, quantificati in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: – 0,5

2020: – 0,5

2021: – 0,5.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 386-undecies, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole: «di

euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» con le seguenti: «di euro 125.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 102.220.000 per l'anno 2021, di euro 141.089.000 per l'anno 2022, di euro 140.512.000 per l'anno 2023».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 4.000.000

1.2124 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 386, è aggiunto il seguente:

«386-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.2141 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli"».

389-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Agli

oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.2143 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389, inserire i seguenti:

389-bis. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole «10 dicembre 1999, n. 503» sono inserite le seguenti: «nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua».

389-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.

1.2145 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione".

389-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 389-bis si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 421.

1.2238 (testo 2)

MALPEZZI, MARCUCCI, FEDELI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 415 inserire il seguente:

«415-bis. A decorrere dall'anno 2019 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 10 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui al comma 421».

1.2271 (testo 2)

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 516 inserire i seguenti:

«516-bis, Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

516-ter. Il contributo di cui al comma 516-bis è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017,

516-quater. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 516-ter devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

1.2273 (testo 2)

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, FANTETTI

Al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000» con le seguenti: «130.017.000».

Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportate le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

1.2313 (testo 2)

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis, Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a un milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.2319 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 429 inserire il seguente comma:

«429-bis. Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.».

1.2448 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il seguente:

"Art. 226-quater.

(Plastiche monouso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo e compatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea Strategia europea per la plastica nell'economia circolare' [COM(2018) 28 definitivo i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di re introduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di *Life Cycle Assessment* certificabili;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:

1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 riguardano in particolare:

- a*) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- b*) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
- c*) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione di cui al presente comma da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo."».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.2449 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni dei precedenti commi 5, 6 e 7 si applicano altresì all'istituto nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione"«.

1.2463 (testo 2)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 471, aggiungere i seguenti:

«471-bis. Per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché altre eventuali spese

di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 Euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, così come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

471-ter. Gli esercizi di cui al comma *471-bis* possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante F24.

471-quater. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi *471-bis* e *471-ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

471-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *471-bis* a *471-quater* si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per la quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite di 17 milioni di Euro e si provvede con le somme destinate al credito di imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 ed accertato con DPCM del 4 luglio 2014, nonché delle somme destinate al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 334 e 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per complessivi 13 milioni di Euro.

471 -sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi prestati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"*5-bis.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: in favore' sono aggiunte le seguenti: , degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e';

b) il secondo periodo è soppresso.

5-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale."».

1.2464 (testo 3)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 471, inserire il seguente:

«471-bis. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;

b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250» sono soppresse;

2) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente nel seguente modo:

a) per l'annualità 2019 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

b) per l'annualità 2020 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

c) per l'annualità 2021 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

3) a decorrere dal 10 gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;

4) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

1.2749 (testo 2)

TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da *a)* a *d)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali».

1.2784 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 529, aggiungere il seguente:

«529-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36:

1) al comma 2, lettera a), le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";

2) alla lettera b) le parole: "40.000 euro" e "150.000 euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "200.000 euro" e "500.000 euro";

3) alla lettera c) le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"».

1.2804 (testo 2)

GALLONE

Dopo il comma 534, aggiungere i seguenti:

«534-bis. Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e il 2019 in favore della Regione Lombardia.

534-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.2827 (testo 4)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 546, inserire i seguenti:

«546-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza della sicurezza stradale, è autorizzata l'assegnazione a Roma Capitale di una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità, da eseguirsi anche con il concorso del Ministero della Difesa.

546-ter. Ai fini di cui al comma 546-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

546-quater. Gli eventuali oneri sostenuti per il concorso dal Ministero della difesa alle attività di cui ai commi 546-bis e 546-ter sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 549-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito delle risorse stanziate al comma 546-bis.

546-quinquies. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2 lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

1.2862 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, ARRIGONI

Dopo il comma 561, inserire i seguenti:

«561-bis. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante "incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

561-ter. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 1 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro cal-

colato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

561-*quater*. Il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.lgs. n. 152/1999;

b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui al comma 1 ;

c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 561-*quinqües*. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 ;

b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile

c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi del presente articolo prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1».

1.2885 (testo 2)

PIANASSO, SAVIANE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 574, sostituire le parole da «sono sostituite dalle seguenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «sono sostituite dalle seguenti: "di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021". Al citato comma 1159, l'ultimo periodo e le lettere a) e b) sono abrogate.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

1.2920 (testo 2)

GALLONE, MOLES, TOFFANIN, GALLIANI

Dopo il comma 582, è aggiunto il seguente:

«582-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente

legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci».

1.2951 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 589 aggiungere il seguente:

«589-bis. Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" nel calcolo del patrimonio immobiliare, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali».

Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno dal 2019.

1.3028 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, inserire i seguenti:

«593-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e i comuni di cui allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

593-ter. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2020".

593-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2020".

593-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 593-ter e 593-quater del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

593-sexies. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro."».

1.3070 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 598, sono inseriti i seguenti:

«598-bis. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.

598-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire al primo periodo le parole: "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019" e al secondo periodo le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018"».

598-quater Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo».

Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2019: – 5000.000

2020: – 5000.000

2021: – 5000.000

Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1,6 milioni di euro per il 2019.

1.3150 (testo 2)

ZULIANI, BONFRISCO, CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 620 inserire il seguente:

«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421"».

1.3311 (testo 2)

PERGREFFI

Al comma 651, al capoverso «545-bis»:

a) *primo periodo sostituire le parole: «dal 31 marzo 2019» con le seguenti: «dal 10 luglio 2019».*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «o il cambio nominativo».*

Al capo verso 545-quater:

a) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale».*

Al comma 650:

a) *sostituire la lettera c) con il seguente:*

"c) le parole: «o qualsiasi altra forma di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale».

1.3327 (testo 2)

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 421».

Plenaria**97^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 22,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO comunica che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 1.6000, 1.6001, 1.6002, 1.6003 e 1.6004, nonché gli emendamenti del Governo 1.7000, 1.7001 e 1.7002, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario CASTELLI deposita la Comunicazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,10, è ripresa alle ore 22,15.

Il sottosegretario CASTELLI illustra quindi la Comunicazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.

In particolare, ricorda che lo scorso 11 ottobre 2018, il Parlamento ha approvato la Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 243 del 2012, con cui ha autorizzato il Governo al ricorso all'indebitamento nei limiti indicati nella Relazione stessa. Successivamente, in seguito alla presentazione alla Commissione europea del Documento Programmatico di Bilancio, si è aperto un confronto teso a individuare una posizione di sintesi fra l'esigenza di sostenere la crescita e dedicare adeguate risorse alla coesione sociale e la richiesta di una correzione più decisa dei conti pubblici.

Grazie all'atteggiamento costruttivo e di reciproca disponibilità, il confronto con la Commissione europea si è concluso con il raggiungimento di un accordo. La posizione condivisa raggiunta tiene anche conto dei recenti segnali di deterioramento del quadro macroeconomico a livello internazionale e del mutato clima di fiducia delle imprese italiane. Le nuove stime di finanza pubblica prevedono, infatti, una revisione al ribasso della crescita del Pil reale, stimata per il 2018 e per il 2019 all'1 per cento, rispetto alle precedenti stime dell'1,2 e 1,5 per cento.

Anche la previsione di crescita del Pil nominale per il 2018 e 2019 è rivista al ribasso, a causa anche della discesa del deflatore nel terzo trimestre di quest'anno e della variazione del prezzo del petrolio e delle altre variabili esogene. Le stime della crescita nominale scendono quindi, per il 2018, dal 2,5 al 2,1 per cento e, per il 2019, dal 3,1 al 2,3 per cento.

Per i successivi anni 2020 e 2021, la crescita del Pil reale è stimata all'1,1 e all'1,0 per cento, a causa degli effetti conseguenti sia al peggioramento dello scenario internazionale, sia alla rimodulazione della manovra di bilancio.

Alla luce di questi nuovi elementi e del confronto con la Commissione europea, il Governo ha provveduto a calibrare la propria strategia di politica economica in modo da contemperare il perseguimento degli obiettivi di politica economica nazionali e la coerenza con la *governance* europea. L'azione governativa continua, quindi, a essere improntata a stimolare la crescita economica, specialmente in un contesto caratterizzato da sostanziali rischi al ribasso, e ad affrontare problemi concreti. In particolare, sono confermati gli interventi in materia di reddito di cittadinanza, di pensionamento anticipato e di rilancio degli investimenti pubblici e privati.

L'obiettivo di indebitamento netto in rapporto al Pil è fissato al 2,04 per cento nel 2019, all'1,8 per cento nel 2020 e all'1,5 per cento nel 2021. Tali saldi si traducono in un obiettivo di indebitamento strutturale dell'1,3 per cento nel 2019, dell'1,2 per cento nel 2020 e dell'1,0 per cento nel 2021.

Per quanto riguarda il rapporto debito/Pil, considerati gli introiti da privatizzazioni (pari all'1 per cento del Pil nel 2019 e allo 0,3 per cento nel 2020) e i ricavi da dismissioni immobiliari destinati alla riduzione del debito (per circa 1 miliardo nel 2019 e circa 0,2 miliardi sia nel 2020 sia nel 2021), esso è previsto in riduzione per il prossimo triennio, passando dal 131,7 per cento, al 130,7 per cento nel 2019, al 129,2 per cento nel 2020, per chiudere al 128,2 per cento nel 2021.

In un'ottica di alleggerimento dei saldi, sul lato delle entrate, il Governo intende adottare le seguenti misure: la revisione delle cd. clausole di salvaguardia IVA per gli anni 2020 e 2021; l'introduzione di una *web tax*; l'abrogazione del credito di imposta in favore dei soggetti passivi IRAP che non impiegano lavoratori dipendenti; l'abrogazione del credito di imposta in favore dei soggetti che compiono investimenti in beni strumentali nuovi; l'abrogazione dell'aliquota ridotta IRES in favore degli enti non commerciali; un pacchetto di misure che incrementa il prelievo nel settore dei giochi; entrate aggiuntive da dismissioni immobiliari.

Sul lato delle spese, in aggiunta alla rimodulazione e riprogrammazione di alcuni fondi (Fondo di sviluppo e coesione, Fondo di cofinanziamento nazionale, Fondi FS), si è intervenuto con le seguenti misure: contenimento della spesa pensionistica sui trattamenti più elevati, attraverso sia un raffreddamento dello schema di indicizzazione sia una riduzione degli emolumenti corrisposti; utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse già stanziare nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in via prioritaria per gli interventi di mitigazione dei rischi ambientali e idrogeologici; rinvio al 15 novembre 2019 della presa di servizio degli assunti nelle amministrazioni centrali.

Comunica, inoltre, che il Governo ha rinnovato la richiesta di flessibilità di bilancio per poco meno dello 0,2 per cento del Pil nell'anno 2019, finalizzata a un piano straordinario di contrasto al dissesto idrogeologico e a misure eccezionali per la messa in sicurezza della rete di collegamenti italiana.

Rinvia infine alla relazione tecnica allegata agli emendamenti presentati dal Governo in data odierna per maggiori dettagli sulle misure indicate nella Comunicazione al Parlamento testé illustrata.

Per quanto concerne gli interventi sui crediti di imposta, specifica che si è deciso di agire su quelli che, nel complesso, si sono rivelati meno incisivi e che, nel corso del 2019, sarà effettuato un attento monitoraggio per prefigurare ulteriori interventi.

La senatrice BELLANOVA (PD) chiede maggiori delucidazioni in merito agli interventi sui crediti di imposta, con particolare riferimento a quelli incisi dalle misure in esame.

Si associano alla richiesta i senatori Valeria VALENTE (*PD*) e STEFANO (*PD*).

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene in senso critico sulla prospettata abrogazione del credito di imposta su beni strumentali nuovi.

Dopo un ulteriore intervento di richiesta di chiarimenti della senatrice VALENTE (*PD*), il sottosegretario CASTELLI ribadisce come le misure relative ai crediti di imposta insistono su quelli che garantiscono risultati meno efficienti.

Interviene nuovamente la senatrice BELLANOVA (*PD*) per stigmatizzare la scarsa chiarezza del Governo su un tema sensibile come quello concernente i crediti di imposta su beni strumentali nuovi, che incide sul settore dell'agricoltura, molto sensibile per le realtà produttive del Mezzogiorno.

Il senatore MISIANI (*PD*) chiede di poter visionare gli allegati alla lettera trasmessa dal Governo alla Commissione europea in merito alla manovra in esame. Si tratta di garantire al Parlamento la piena conoscenza di quanto comunicato all'esecutivo europeo. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla nuova clausola di salvaguardia delineata negli emendamenti governativi, che a suo avviso pone problemi di compatibilità con la legge di contabilità n. 196 del 2009. Analoga richiesta concerne la natura dell'accantonamento temporaneo di alcuni specifici stanziamenti, per l'importo di 2 miliardi. Ritiene infine che il complesso delle misure in esame determinerà una minore crescita, anche per il taglio agli investimenti pubblici e agli incentivi agli investimenti privati.

Il senatore PICCHETTO FRATIN (*FI-BP*) ritiene necessaria una valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui testi presentati dal Governo, che presentano significative riduzioni rispetto a quanto sinora esaminato. Richiama inoltre il tema degli emendamenti segnalati all'attenzione dei relatori e del Governo e chiede infine che venga concesso un congruo termine per subemendare gli emendamenti del Governo e dei relatori. Nel merito delle misure, peraltro, il proprio Gruppo non intende entrare nella odierna sede.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sul pacchetto di misure presentato dal Governo, che presenta tratti di complessità e che richiede un adeguato approfondimento da parte dei Gruppi, sulle cui richieste il Governo fornirà le pertinenti risposte. Sottolinea inoltre il dato relativo alla incidenza sulla manovra in esame del dialogo con la Commissione europea in merito alla ventilata procedura di infrazione, circostanza che evidentemente ha complicato l'iter parlamentare. Assicura comunque la massima disponibilità del Governo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si sofferma criticamente sulle rassicurazioni in precedenza ricevute relativamente ad interventi governativi che sarebbero stati limitati solo ai due fondi concernenti il reddito di cittadinanza e le misure pensionistiche. Al contrario, il tenore degli emendamenti presentati costituisce una manovra radicalmente modificata nel suo impianto che, quindi, pone un problema di coerenza con la Nota di aggiornamento al DEF. Ritiene quindi necessario un intervento chiarificatore sull'ammissibilità degli emendamenti governativi, preliminare all'esame nel merito degli stessi. Chiede inoltre delucidazioni in merito agli accordi intervenuti con la Commissione europea.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) mostra preoccupazione in merito alle misure contenute negli emendamenti presentati, che stravolgono l'intera prossima manovra finanziaria, essendo state attivate clausole di salvaguardia per diversi miliardi di euro. Viene anche eccessivamente enfatizzata la stima di gettito delle operazioni di privatizzazione o delle dismissioni immobiliari, che hanno normalmente effetti minori rispetto a quanto preventivato a bilancio. Invita quindi a riflettere adeguatamente sul prosieguo dei lavori, chiedendo inoltre che il termine per la presentazione dei subemendamenti venga fissato alle ore 12.00 di domani.

Il senatore MANCA (*PD*) lamenta la mancanza di trasparenza in merito agli accordi intercorsi con la Commissione europea. Peraltro, l'accordo sulla procedura per debito è stato determinato da un ripensamento da parte del Governo che, evidentemente, ha mutato opinione rispetto alla propria posizione nei confronti delle istituzioni europee. In ogni caso, è necessario che il Parlamento verifichi adeguatamente le misure presentate, che stravolgono il senso economico di quanto presentato con il disegno di legge di bilancio e con la Nota di aggiornamento al DEF. In tal senso, critica l'elevato ammontare delle clausole di salvaguardia, le cosiddette rimodulazioni, che in realtà sono tagli lineari, e chiede una adeguata verifica da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Ritiene più congruo infine fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 14 di domani.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo alle ore 12 di domani.

Il senatore MISIANI (*PD*) reclama una tempistica che consenta maggiori approfondimenti.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) ritiene necessario non essere eccessivamente rigidi nel consentire la subemendabilità dei testi in esame, anche per consentire ai Gruppi le necessarie valutazioni.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine anzidetto alle ore 13 di domani.

La Commissione conviene.

I senatori TARICCO (*PD*) e MISIANI (*PD*) ritengono necessario che vengano messi a disposizione dei senatori e dei Gruppi tutti i testi presentati, nonché i documenti allegati alla lettera del Governo alla Commissione europea.

Il PRESIDENTE assicura che ogni elemento informativo sarà reso disponibile sugli strumenti di lavoro condivisi della Commissione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA assicura la disponibilità del Governo a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Interviene nuovamente il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), affermando come sia necessario che la maggioranza esprima una chiara volontà di effettuare un esame utile in sede di Commissione, dichiarandosi pronto a limitare all'essenziale le proposte subemendative provenienti dal suo Gruppo. Al riguardo, infatti, il termine dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, previsto per domani alle ore 17, è eccessivamente ravvicinato. Chiede pertanto delucidazioni in merito al prosieguo dei lavori, anche in considerazione del fatto che dal tenore dei testi presentati nella seduta odierna risulta che, nel complesso, la manovra in esame sia radicalmente nuova.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene possibile che nella giornata di domani sia possibile lavorare sulle parti del provvedimento non riguardate dagli emendamenti del Governo e poi valutare il successivo iter dopo la scadenza del termine delle ore 13.

Il senatore MISIANI (*PD*) ribadisce quanto prima da lui prospettato, e cioè che la previsione di nuove clausole di salvaguardia si pone in contrasto con la legge di contabilità n. 196 del 2009. Ritiene pertanto necessario acquisire in merito la valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, allo stesso modo di quanto si rende necessario chiarire la portata dell'accantonamento delle spese per un valore di due miliardi di euro secondo le prospettazioni del Governo.

Il PRESIDENTE sottolinea che gli emendamenti del Governo sono positivamente verificati dalla Ragioneria generale dello Stato; si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in merito alla compatibilità delle misure presentate con la legge di contabilità. Ricorda che si è convenuto di fissare alle ore 13 di domani, 20 dicembre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei relatori precedentemente depositati.

Prende atto la Commissione.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene sottolineando come con l'attuale manovra di bilancio si riduca l'impatto delle clausole di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020.

Contesta vibratamente tale affermazione il senatore MISIANI (*PD*), che sottolinea come il Governo in carica, in violazione della legge n. 196, aumenti tali importi, a differenza di quanto fatto dai precedenti Governi di centro sinistra, paventando gravi ripercussioni per il Paese.

Si unisce la senatrice VALENTE (*PD*).

Il PRESIDENTE invita i relatori a esprimere il parere sugli emendamenti, ricordando che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.2108, 1.2124, 1.2140, 1.2146, 1.2149, 1.2232, 1.2241, 1.2271, 1.2288, 1.2293, 1.2298, 1.2323, 1.2487, 1.2594, 1.2618, 1.2624, 1.2631, 1.2637, 1.2653, 1.2703, 1.2743, 1.2764, 1.2784, 1.2851, 1.2892, 1.2912, 1.2951, 1.2955, 1.3018, 1.3026, 1.3027, 1.3028, 1.3029, 1.3035, 1.3088, 1.3142, 1.3205, 1.3223, 1.3232, 1.3282, 1.3284, 1.3321, 1.3324, 1.3332, 1.3348, 1.3349 e 10.1.

Ricorda altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2148, 1, 2883 e 1.3168.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), anche a nome dell'altro relatore Tosato, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2069, 1.2152, 1.2155, 1.2189, 1.2198 e 1.2222.

Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.2105, 1.2106, 1.2123, 1.2127, 1.2141, 1.2143, 1.2145, 1.2154, 1.2161, 1.2163, 1.2187, 1.2210, 1.2240, 1.2247, 1.2251, 1.2252 e 1.2254, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio. Tali emendamenti sono quindi accantonati.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.2255.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso su tale emendamento.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), accogliendo la richiesta formulata, si riserva di esprimersi sull'emendamento 1.2255, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: tale emendamento è accantonato.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.2257, 1.2275, 1.2308 che invita a trasformare in ordine del giorno, 1.2314, 1.2350, 1.2358, 1.2361, 1.2373, 1.2384, 1.2386, 1.2388, 1.2400, 1.2416, 1.2459, 1.2465, 1.2469, 1.2474, 1.2479 e 1.2591.

Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.2290, 1.2291, 1.2294, 1.2295, 1.2313, 1.2317, 1.2319, 1.2321, 1.2325, 1.2327, 1.2329, 1.2330, 1.2331, 1.2365, 1.2409, 1.2439, 1.2444, 1.2448, attualmente dichiarato inammissibile ma del quale è stata preannunciata una riformulazione, 1.2449, 1.2463, 1.2464, 1.2466, 1.2495, 1.2498, 1.2571, 1.2592, 1.2608 e 1.2612, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.2620.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso su tale emendamento, in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ricordando che il Governo aveva dichiarato la propria disponibilità a valutarlo.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), accogliendo la richiesta ora formulata, si riserva di esprimersi sull'emendamento 1.2620, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: l'emendamento è quindi accantonato.

Si riserva di esprimersi altresì sugli emendamenti 1.2630, 1.2636, 1.2652, 1.2663, 1.2679 e 1.2685, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.2662 e 1.2699.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 1.2699, ricordando che il Governo aveva dichiarato la propria disponibilità a valutarlo.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), accogliendo la richiesta ora formulata, si riserva di esprimersi sull'emendamento 1.2699, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Si riserva di esprimersi altresì sugli emendamenti 1.2701, 1.2710, 1.2712, 1.2716, 1.2737, 1.2749, 1.2768, 1.2776 e 1.2779, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio: sono pertanto accantonati, come l'emendamento 1.2699.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.2794.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso su tale emendamento.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), accogliendo la richiesta ora formulata, si riserva di esprimersi sull'emendamento 1.2794, che viene accantonato.

Si riserva di esprimersi altresì sugli emendamenti 1.2796, 1.2802, 1.2826, 1.2827, 1.2831, 1.2836, 1.2852, 1.2855, 1.2856, 1.2860, 1.2861 e 1.2862, che vengono accantonati ai fini di un approfondimento istruttorio.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2828 e 1.2863.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 1.2863 e al Governo la disponibilità a valutarlo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel ricordare che tale eventualità prelude a una possibile valutazione positiva, sollecita a richiederla per altre proposte emendative.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) conferma il parere contrario sull'emendamento 1.2863, mentre si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.2881, 1.2885, 1.2920, 1.2922, 1.2943, 1.2952, 1.2954, 1.2962, 1.2963, 1.2964, 1.2975, 1.2977, 1.2992, 1.3041, 1.3042, 1.3043, 1.3044, 1.3046, 1.3055, 1.3065, 1.3070, 1.3071, 1.3072, 1.3075, 1.3076, 1.3092, 1.3092^a e 1.3117, che sono pertanto accantonati ai fini di un approfondimento istruttorio.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2930, 1.2931, 1.3082 e 1.3120.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 1.3120, di particolare importanza per la città de L'Aquila.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) si riserva quindi di esprimersi sull'emendamento 1.3120, di cui chiede l'accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio, sollecitando peraltro il proponente a rivedere la copertura dello stesso.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di una riformulazione degli emendamenti 1.3026 e 1.3027, volta a superare la dichiarazione di inammissibilità degli stessi.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.3127, 1.3133, 1.3149, 1.3150, 1.3159, 1.3176, 1.3209, 1.3214, 1.3224, 1.3228, 1.3236 e 1.3239, che sono accantonati.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3129, 1.3139, 1.3144, 1.3158 che chiede di trasformare in ordine del giorno, 1.3162, 1.3178, 1.3211, 1.3227, 1.3231 e 1.3244.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 1.3244.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), accogliendo la richiesta ora formulata, si riserva di esprimersi sull'emendamento 1.3244, che viene accantonato ai fini di un approfondimento istruttorio.

Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.3247, 1.3269, 1.3305, 1.3311, 1.3327, 18.4, 1.Tab.A.1, 3.Tab.2.3.5, 3.Tab.2.4.5, 9.Tab.8.1.5 e 9.Tab.8.2.5: sono pertanto accantonati ai fini di un approfondimento istruttorio.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3274, 1.3280, 1.3291, 1.3292, 1.3307 e 1.3309.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 1.3307

Anche il senatore MANCA (*PD*) chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 1.3309.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), accogliendo la richiesta ora formulata, si riserva di esprimersi sull'emendamento 1.3307 che viene accantonato ai fini di un approfondimento istruttorio; ribadisce invece il parere contrario sull'emendamento 1.3309.

Al senatore STEFANO (*PD*), che chiede le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento 1.2314, risponde il relatore DELL'OLIO (*M5S*), chiarendo che si tratta di una contrarietà nel merito: la disciplina proposta con tale emendamento avrebbe un impatto significativo sul sistema dei trasporti, senza peraltro comportare risparmi a favore del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva come l'emendamento 1.2314 detti una disciplina, suscettibile di mutare il funzionamento di tutti gli aeroporti italiani, che dovrebbe essere oggetto di un apposito, organico provvedimento e che richiede un serio approfondimento e la relazione tecnica.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3347 (testo 2), 1.Tab.A.2, 1.Tab.A.5, 3.Tab.2.1.5 e 3.Tab.2.5.5.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento 1.2883.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento 1.2912.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) chiede che sia riconsiderata l'inammissibilità dichiarata sull'emendamento 1.3232, segnalando che è di contenuto identico all'emendamento 1.4017 dei relatori; si riserva di ritirare la riformulazione, già presentata, di tale emendamento.

Il senatore MISIANI (*PD*) chiede che sia riconsiderata l'inammissibilità degli emendamenti 1.2326 e 1.3282: con riferimento a quest'ultimo, sottolinea che si tratta di una misura destinata ad assicurare risorse aggiuntive.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede che sia riconsiderata l'inammissibilità dell'emendamento 1.3332.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le richieste di riconsiderare le dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti 1.2326, 1.3232 e 1.3282; conferma invece l'inammissibilità dell'emendamento 1.3332; si riserva infine di riconsiderare l'inammissibilità dichiarata in merito all'emendamento 1.3284.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), anche a nome dell'altro relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), esprime parere contrario sugli ulteriori emendamenti 1.2199, 1.2289, 1.2298 (testo 2), 1.2452 e 1.3347 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), anche a nome dell'altro relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), si riserva di esprimersi sugli emendamenti 1.2273, 1.2288 (testo 3), 1.2320, 1.2329 (testo 2), 1.2439 (testo 2), 1.2464 (testo 2), 1.2653 (testo 2), 1.2684, 1.2804, 1.2826 (testo 2), 1.2827 (testo 3), 1.2881 (testo 2), 1.2909, 1.2914, 1.2998, 1.3035 (testo 2), 1.3073, 1.3074, 1.3076 (testo 2), 1.3082 (testo 2), 1.3142 (testo 2), 1.3247 (testo 2), 1.3247 (testo 3), 1.3328 e 3.Tab.2.4.5 (testo 2).

Su tutti questi emendamenti il PRESIDENTE dispone l'accantonamento a fini istruttori.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) ritira l'emendamento 1.3232 (testo 2).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, il PRESIDENTE sconvoca la seduta antimeridiana di domani, prevista alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 00,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981**1.6000**

I RELATORI

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'articolo 1-bis della legge 27 febbraio 2017, n. 18 e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono prorogate nel limite di spesa di 24 milioni.

137-ter. Il Ministero dello Sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

137-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 137-bis, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2019 si fa fronte mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653».

1.6001

I RELATORI

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl).

137-ter. Ai lavoratori di cui al comma 137-bis dal 10 gennaio 2019 sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

137-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 137-bis si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle Regioni».

1.6002

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 163 è sostituito dal seguente:* «Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 168 e di cui al comma 178, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

b) *dopo il comma 163 sono inseriti i seguenti:*

«163-bis. Fermo quanto previsto dal comma 162 e dal comma 163-ter, sono autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo, le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per le seguenti amministrazioni:

a) Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.576,56 per l'anno 2019, di euro 16.915.729,68 per l'anno 2020 e di euro 16.915.729,68 annui a decorrere dall'anno 2021;

b) Corte dei conti: per Referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.928,76 per l'anno 2019, di euro 9.858.686,67 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.136,01 per l'anno 2022, di euro 11.194.459,91 per l'anno 2023, di euro

11.294.026,93 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.259,78 per l'anno 2026, di euro 15.392.182,09 annui per gli anni 2027 e 2028, e di euro 15.681.573,55 annui, a decorrere dall'anno 2029;

c) Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: per personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di euro 4.434.557,50 per l'anno 2019, di euro 10.738.230,00 per l'anno 2020 e di euro 10.738.230,00 annui a decorrere dall'anno 2021;

d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nel limite di spesa di euro 2.416.076,00 annui a decorrere dall'anno 2019;

e) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: nel limite di spesa di euro 4.780.283,67 per l'anno 2019 e di euro 14.340.851,00 annui a decorrere dall'anno 2020;

f) Agenzia per l'Italia digitale: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 1.695.528,39 per l'anno 2019 e di euro 2.260.704,52 annui, a decorrere dall'anno 2020;

g) Presidenza del Consiglio dei ministri: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.580,47 per l'anno 2019 e di euro 7.698.966,80 annui a decorrere dall'anno 2020;

h) Istituto Nazionale della Previdenza sociale: nel limite di spesa di euro 8.302.166,67 per l'anno 2019, di euro 18.679.875,00 per l'anno 2020 e di euro 24.906.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021.

163-ter. Al fine di evitare l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al comma 163-bis le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione al fabbisogno e nell'ambito della propria dotazione organica, la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle dotazioni del Fondo di cui al comma 161 dell'articolo 1 della presente legge. In relazione alle assunzioni di cui alla lettera b) del comma 163-bis, si applicano esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 174.

163-quater. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive centodue unità di personale, nei limiti della dotazione organica, così composto: due unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti; ottanta unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui cinquanta unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e trenta unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti; venti unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui dieci unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 3.863.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera *b*), come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

163-quinquies. Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al comma *163-quater*, e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a cento unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali di cui al medesimo comma *163-quater*, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

163-sexies. Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

a) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;

b) 10 unità di Area III, posizione economica F1 e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;

c) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.

163-*septies*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 163-*sexies*, si provvede nel limite di spesa di euro 3.318.142,68 per l'anno 2019, di euro 6.636.285,36 per l'anno 2020 e di euro 9.954.428,04 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo».

c) *al comma 168, il secondo periodo è soppresso;*

d) *dopo il comma 168, sono inseriti i seguenti:*

«168-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

168-*ter*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 168-*bis* per l'importo di euro 5.380.200 per l'anno 2019, e di euro 10.760.400 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;

b) a decorrere dall'anno 2020, per euro 6.809.200 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo e per euro 3.951.200 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui alla Tabella A della presente legge.»;

e) *al comma 169, primo periodo, le parole da: «, anche in deroga alle disposizioni» a: «all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001» e l'ottavo periodo sono soppressi;*

f) *al comma 170, secondo periodo, le parole da: «, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge» a: «all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001» e il quarto periodo sono soppressi;*

g) *al comma 180, primo periodo, le parole: «, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente» sono sopresse;*

h) *al comma 183, le parole: «, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 172, 173 e 178,» sono sopresse e, dopo le parole: «ai sensi del comma 161 del presente articolo», sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli inerenti le procedure previste dai commi 171, 172, 173, 174, 178»;*

i) dopo il comma 187 sono inseriti i seguenti:

«187-*bis*. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche di salute, di assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

187-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 187-*bis*, il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

187-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 187-*bis* e 187-*ter*, si provvede:

a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161;

b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

187-*quinquies*. Per le finalità di cui ai commi 187-*bis* e 187-*ter*, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A relativa

all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2014, n. 82, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

187-sexies. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi *187-bis* e *187-ter* definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma *187-ter* possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi *187-bis* e *187-ter*, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo *34-ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

187-septies. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 163. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

187-octies. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma *5-ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

187-nonies. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità di quelle approvate successivamente al 1 gennaio 2014 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

f) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1 gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma *5-ter*,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dal giorno di approvazione di ciascuna graduatoria.

187-decies. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera *b)* del comma 3 e i commi *3-ter* e *3-quater* sono abrogati.

187-undecies. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera *e-bis)* del comma 3 è soppressa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

187-duodecies. La previsione di cui al comma *187-octies* si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

187-terdecies. I commi da *187-septies* a *187-undecies* non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 724.847;
2020: – 4.432.300;
2021: – 9.960.892.

1.6003

I RELATORI

Dopo il comma 283, sono inseriti i seguenti:

«*283-bis.* All'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione ai titoli per i quali è prevista l'iscrizione ai relativi albi professionali".

283-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, come introdotto dal comma 283-bis della presente legge. L'iscrizione negli elenchi speciali per il personale dipendente non comporta un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

283-quater. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43.

283-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato».

1.6004

I RELATORI

Dopo il comma 632, inserire il seguente:

«632-bis. Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34/UE, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: "principali rischi," sono inserite le seguenti: "ivi incluse le modalità di gestione degli stessi"».

1.7000

IL GOVERNO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato 1 del presente comma, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17».

a) *Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno

2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per il 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi".

b) *al comma 3 le parole da: "140 milioni di euro fino alla fine" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi".*

c) *dopo il comma 29 inserire i seguenti:*

"29-bis. È istituita l'imposta sui servizi digitali.

29-ter. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-quater, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

29-quater. L'imposta si applica ai ricavi, derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

29-quinquies. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 29-quater resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

29-sexies. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

29-septies. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di cui al comma 29-quater, lettera a), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di cui al comma 29-quater, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude

un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto *i*), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di cui al comma 29-*quater*, lettera *c*), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nello territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

29-*octies*. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

29-*novies*. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con il decreto di cui al comma 29-*duodecies* può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo sia nominata una singola società del gruppo.

29-*decies*. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 29-*ter* devono fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 29-*terdecies*. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla disciplina contenuta nel presente articolo.

29-*undecies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al presente articolo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

29-*duodecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali.

29-*terdecies*. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del presente articolo.

29-quaterdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma *29-duodecies*.

29-quindecies. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da *29-bis* a *29-septiesdecies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

29-sedecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

29-septiesdecies. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati.

29-octiesdecies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.

29-noviesdecies. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma *29-octiesdecies*».

d) *al comma 58, le parole:* «con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.300 milioni per l'anno 2021» *sono sostituite con le seguenti:* «con una dotazione di 2.050 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.600 milioni per l'anno 2021»;

e) *al comma 138, primo periodo, le parole:* «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *sono sostituite con le seguenti:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» ;

f) *al comma 139 primo periodo, le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021 a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022»;

g) *dopo il comma 142 aggiungere il seguente:*

«142-bis. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal punto 1), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

142-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000, pari al 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.

142-quater. Gli importi di cui al comma *142-ter* sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

142-quinquies. La riduzione di cui al comma *142-ter* si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma *142-novies* della presente legge. La riduzione di cui al comma *142-ter* non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

142-sexies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da *142-sexies* a *142-quinquies* e *142-septies* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

142-septies. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi Fondi denominati "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato" in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da *142-ter* a *142-quinquies*. Le somme ivi confluite restano accantonate.

142-octies. Nel Fondo di cui al comma *142-septies*, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi da *142-sexies* a *142-quinquies*, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

142-novies. Per effetto dell'applicazione di cui ai commi da *142-sexies* a *142-quinquies*, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

142-decies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *142-sexies* a *142-quinquies* le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

h) dopo il comma 208 è inserito il seguente:

«208-bis. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019».

i) dopo il comma 223 sono inseriti i seguenti:

«223-bis. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dimissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dimissione degli immobili da attuarsi negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.

223-ter. Il piano ricomprende:

a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del Demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

223-quater. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del Codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

223-quinquies. Con riferimento al piano di cui al comma *223-bis*, le risorse rinvenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato; quelle rinvenienti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

223-sexies. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma *223-bis*, nonché l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma *223-ter*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli Enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti Enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della Difesa del 7 agosto 2015, recante "Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata". Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

223-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità previste dall'articolo *11-quinquies*, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

223-octies. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo la parole: "2017" sono inserite le seguenti "2019, 2020 e 2021".

223-novies. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) al comma *8-quater*, dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quinto periodo, le parole: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30" sono sostituite dalle seguenti: "un ammontare pari al 10» e il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della Di-

fesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione";

b) all'articolo 307, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, primo periodo, le parole: "55 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento", e le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle parole: "10 per cento";

c) all'articolo 307, comma 11-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento";

223-decies. Per la realizzazione del piano di cui al comma 223-bis, l'Agenzia del Demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può riconoscere in via di anticipazione al Ministero della Difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

223-undecies. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

223-duodecies. All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, infine, il seguente periodo "A tal fine, nell'ambito della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di

supportare l'adeguamento degli Enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione".

223-terdecies. Per l'attuazione di quanto previsto al comma *223-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

l) *Dopo il comma 610 aggiungere i seguenti:*

«*610-bis.* Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

m) *Al comma 621 le parole:* «sono incrementate dello 0,5 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono incrementate di 1,25» *e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:* «La percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 69 per cento e all'84,5 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita sono concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

n) *Dopo il comma 621 aggiungere il seguente:*

«*621-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

621-ter. Ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 7,75 per cento».

o) *dopo il comma 639 sono aggiunti i seguenti:*

«639-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
- b) al comma 4-bis.2 le parole: "numeri 2 e 3)", sono sostituite dalle seguenti: "numero 2,".

639-ter. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

639-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

p) *Dopo il comma 653 aggiungere i seguenti:*

«653-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è assicurato il monitoraggio continuo dell'andamento dei conti pubblici.

653-ter. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'Allegato Accantonamenti alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

653-quater. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento, è aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio, gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 653-ter, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono resi disponibili.

653-quinquies. Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui al comma precedente, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio in corso o sono resi disponibili».

Conseguentemente,

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 150.000;
2020: – 150.000;
2021: – 150.000.

Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 4 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE:

2019:
CP: – 850.000.000;
CS: – 850.000.000;

2020:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000;

2021
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

Missione 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto:

2019:
CP: – 600.000.000;
CS: – 600.000.000.

Missione 17 Ricerca e innovazione, Programma 17.15 Ricerca di base e applicata:

2019:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali:

2019:
CS: – 800.000.000.

Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità:

2019:
CP: – 204.000.000;
CS: – 204.000.000.

ALLEGATO

ACCANTONAMENTI

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.184.058
1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	68.000
1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	4.000
1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	60.000
1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici	4.000
2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	5.000
2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali	5.000
7 - Competitività e sviluppo delle imprese	481.000
7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	435.000
7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	46.000
14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.000
14.5 - Tutela della <i>privacy</i>	1.000
17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.000
17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.000
18 - Giovani e sport	10.000
18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù	10.000
19 - Giustizia	2.000
19.2 - Giustizia amministrativa	2.000
21 - Debito pubblico	30.000
21.1 - Oneri per il servizio del debito statale	30.000
22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.000
22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	1.000
23 - Fondi da ripartire	584.058
23.1 - Fondi da assegnare	134.058
23.2 - Fondi di riserva e speciali	450.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	159.063
1 - Competitività e sviluppo delle imprese	150.000
1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	150.000
7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.063
7.1 - Indirizzo politico	7.267
7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.796

Ministero Missione Programma	2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	40.145
3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.000
3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	40.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	145
5.1 - Indirizzo politico	100
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.825
1 - Giustizia	378
1.2 - Giustizia civile e penale	378
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.447
2.1 - Indirizzo politico	2.227
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	220
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	40.501
1 - L'Italia in Europa e nel mondo	40.130
1.2 - Cooperazione allo sviluppo	40.000
1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	130
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371
2.1 - Indirizzo politico	371
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	100.214
2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	70.000
2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	30.000
2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria	40.000
3 - Ricerca e innovazione	30.000
3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	30.000
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	214
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	214
MINISTERO DELL'INTERNO	3.468
6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.468
6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.468
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	873
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	873
3.1 - Indirizzo politico	722
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	151

Ministero Missione Programma	2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	301.462
2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	300.000
2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	300.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.462
5.1 - Indirizzo politico	866
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	596
MINISTERO DELLA DIFESA	158.271
1 - Difesa e sicurezza del territorio	150.035
1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	35
1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	150.000
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.236
3.1 - Indirizzo politico	4.701
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.534
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	5.470
1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177
1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	177
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5.294
2.1 - Indirizzo politico	5.081
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	213
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	1.468
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.468
4.1 - Indirizzo politico	787
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	680
MINISTERO DELLA SALUTE	2.183
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.183
3.1 - Indirizzo politico	2.058
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	125
Totale complessivo	2.000.000

1.7001

IL GOVERNO

Dopo il comma 610 aggiungere i seguenti:

«610-bis. È autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

610-ter. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari che li trasmettono con la classificazione "Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari" ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011».

Conseguentemente, al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.300 milioni per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di 1.950 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.400 milioni per l'anno 2021».

1.7002

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 509-viciequinquies è inserito il seguente:*

«509-viciesexies. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono ripianare in 30 esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e dei crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati».

b) *Al comma 510 sostituire le parole: «Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta» con e seguenti: «e Sardegna».*

Conseguentemente la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

(in milioni di euro)

	2019	2020	2021
Friuli-Venezia Giulia	716	836	836
Sardegna	536	536	536
Totale	1.252	1.372	1.372

c) *Dopo il comma 510 sono aggiunti i seguenti:*

«510-bis. Le disposizioni recate dai commi da 510-ter a 510-quinquies, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

510-ter. Il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

510-quater. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto

delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

510-quinquies. In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della Regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.»

510-sexies. Le disposizioni recate dai commi da *510-septies* a *510-duodecies*, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

510-septies. Il contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

510-octies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

510-novies. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

510-decies. La regione Siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

510-undecies. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'ar-

articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'accordo tra il Governo e la regione Siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.

510-*duodecies*. La regione Siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato».

Conseguentemente,

al comma 64, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025» *con le parole:* «2.970 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.370,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.445 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.045 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.845 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.945 milioni di euro per l'anno 2025»;

al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *con le parole:* «120.317.000 per l'anno 2019».
